

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3923

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(JERVOLINO RUSSO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(DILIBERTO)

col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

col **Ministro del commercio con l'estero**

(FASSINO)

e col **Ministro per le politiche agricole**

(DE CASTRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	8
Testo dell'Accordo	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in oggetto si colloca nel più ampio contesto del rafforzamento della politica mediterranea, avviato sulla base degli orientamenti decisi dal Consiglio europeo, svoltosi ad Essen il 9-10 dicembre 1994 e dal Consiglio europeo di Cannes del 26-27 giugno 1995. Tale rafforzamento si concretizzerà nella istituzione di un partenariato euromediterraneo, articolato in una serie di accordi bilaterali di associazione tra le Comunità europee e i loro *partners* mediterranei, ispirati ad un medesimo modello.

Il futuro Accordo è inteso ad istituire un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, sostituendo dunque l'Accordo di cooperazione del 1978 tuttora in vigore. Esso disciplinerà le relazioni tra le Parti, per un periodo illimitato, in base al principio della reciprocità e secondo il criterio del partenariato. Dette relazioni saranno inoltre fondate sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, qualificati come «elemento essenziale dell'Accordo».

L'Accordo persegue essenzialmente i seguenti obiettivi:

istituire un dialogo politico regolare tra le Parti;

liberalizzare progressivamente gli scambi di beni, di servizi e di capitali;

potenziare le relazioni economiche e sociali tra le Parti per favorire lo sviluppo e la prosperità della Giordania;

incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la coesistenza pacifica e la stabilità economica e politica;

promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

Il dialogo politico tra le Parti si svolgerà su tutti i temi di comune interesse per le Parti, al fine di consentire, in particolare, il confronto delle rispettive posizioni e la regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse, in vista soprattutto del consolidamento della sicurezza e della stabilità regionale e dell'elaborazione di iniziative comuni.

In linea di principio, esso verrà condotto su tre livelli: diplomatico, di alti funzionari (comunitari, per parte europea) e ministeriale (in quest'ultimo caso soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione).

Sul piano commerciale, l'Accordo realizzerà progressivamente una zona di libero scambio, nell'arco di un periodo transitorio di non oltre dodici anni dalla sua entrata in vigore, secondo modalità diverse a seconda dei prodotti interessati e in conformità alle norme dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

La Giordania, che in base al vigente Accordo consente alla Comunità un regime non preferenziale, eliminerà progressivamente gli ostacoli alle esportazioni verso il proprio territorio di prodotti industriali comunitari e applicherà dazi preferenziali alle esportazioni di prodotti agricoli europei. È tuttavia fatta salva la possibilità, per la Giordania, di reintrodurre o aumentare temporaneamente i dazi doganali al fine di tutelare le industrie nascenti o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà.

Quanto invece alle importazioni sul mercato europeo, viene confermato, con gli opportuni adeguamenti, ampliamenti e miglioramenti, il regime comunitario preferenziale attualmente applicato. Le esportazioni di prodotti industriali giordani beneficeranno dunque della franchigia doganale senza re-

strizioni quantitative, mentre verranno concesse agevolazioni tariffarie a una serie di prodotti agricoli.

L'Accordo prevede inoltre che le Parti, nell'anno 2002, esaminino la situazione degli scambi agricoli al fine di fissare nuove concessioni reciproche che consentano di realizzare progressivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2003, una ulteriore liberalizzazione degli scambi reciproci.

Sul piano generale, infine, è stabilito che, qualora le importazioni di un prodotto siano o minaccino di essere causa di grave pregiudizio ai produttori nazionali o di gravi problemi economici a livello settoriale o regionale, le Parti potranno adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'Accordo stesso.

Nell'Accordo sono state inserite disposizioni relative al diritto di stabilimento delle società di una Parte sul territorio dell'altra e alla liberalizzazione dei servizi ad opera delle società di una Parte a favore di destinatari situati nel territorio dell'altra Parte.

Le Parti si impegnano inoltre ad autorizzare i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti e garantiscono, dall'entrata in vigore dell'Accordo, la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Giordania nonché la liquidazione e il rimpatrio dei relativi profitti. Vengono inoltre previste consultazioni reciproche per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e la Giordania e per liberalizzarlo integralmente quando ne ricorrano le condizioni.

In caso di gravi difficoltà attinenti alla bilancia dei pagamenti, tuttavia, la Comunità o la Giordania potranno adottare, in via temporanea, le opportune misure restrittive in materia di operazioni correnti alle condizioni stabilite dalla relativa disciplina internazionale (GATT e FMI).

L'Accordo prevede poi l'applicazione alle imprese della normativa comunitaria in materia di concorrenza, segnatamente delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea e negli articoli 65 e 66 del Trattato della Co-

munità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). L'adozione della relativa normativa, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, è tuttavia demandata al Consiglio di associazione.

Le Parti assicurano inoltre un'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, in conformità ai massimi *standard* internazionali e demandano al Consiglio di associazione l'adozione delle misure necessarie per liberalizzare progressivamente e reciprocamente gli appalti pubblici.

La cooperazione economica, già instaurata nell'ambito del vigente Accordo, verrà potenziata il più possibile, nello spirito di partenariato, in tutti i settori (soprattutto quelli generatori di crescita e occupazione) riguardanti le relazioni tra le due Parti.

In linea generale, la cooperazione economica interesserà la cooperazione regionale, scientifica e tecnologica, e industriale, la cooperazione per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, per la tutela dell'ambiente, per favorire la promozione e protezione degli investimenti, per consolidare e ristrutturare i servizi finanziari, e interesserà, inoltre, i settori dell'agricoltura, dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia, del turismo, delle dogane, il settore statistico, la lotta contro il narcotraffico e il riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite, la normalizzazione e la valutazione della conformità, ed il ravvicinamento delle legislazioni.

La cooperazione economica si realizzerà, in particolare, attraverso un dialogo economico regolare su tutti i settori della politica macroeconomica e attraverso scambi periodici di informazioni e di idee anche con incontri di esperti e iniziative di consulenza.

Nel campo della cooperazione sociale, l'Accordo contiene innanzitutto disposizioni relative ai lavoratori, tese ad assicurare che ogni Stato membro della Comunità conceda ai lavoratori giordani occupati nel suo territorio un trattamento paritario rispetto a

quello riservato ai propri cittadini per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. La Giordania concede lo stesso regime ai lavoratori europei occupati nel suo territorio.

Entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di associazione adotterà, inoltre, le disposizioni applicative di un regime non discriminatorio da applicare ai lavoratori e ai loro familiari conviventi in materia di previdenza sociale.

La cooperazione investirà inoltre il campo culturale, al fine di migliorare la reciproca conoscenza, assicurando peraltro il reciproco rispetto delle differenti culture. Nelle azioni e nei programmi di cooperazione, particolare attenzione sarà rivolta ai giovani, ai mezzi di espressione e comunicazione scritti e audiovisivi, alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale.

Per contribuire appieno al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo verrà instaurata una cooperazione finanziaria a favore della Giordania.

Oltre alla realizzazione degli obiettivi fissati in materia di cooperazione economica, sociale e culturale, l'impegno delle risorse finanziarie disponibili riguarderà in particolare l'ammodernamento dell'economia giordana, l'adeguamento delle infrastrutture economiche, gli investimenti privati, le ripercussioni della liberalizzazione degli scambi sull'economia giordana, le misure di accompagnamento alle politiche sociali.

Nel quadro dell'intervento comunitario a favore dell'adeguamento strutturale nei Paesi mediterranei, la Comunità studierà inoltre gli strumenti idonei al sostegno delle politiche strutturali giordane volte al ristabilimento dei grandi equilibri finanziari e alla

creazione di un proficuo ambiente economico e sociale.

L'Accordo istituisce infine un Consiglio e un comitato di associazione.

Il primo organo si riunirà a livello ministeriale e sarà composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del Governo giordano, dall'altra. Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, il Consiglio di associazione adotterà, di comune accordo, decisioni vincolanti che le Parti saranno chiamate ad attuare.

Il comitato di associazione si riunirà a livello di funzionari e sarà composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del Governo giordano, dall'altra. Esso potrà adottare, di comune accordo, decisioni vincolanti per le Parti per la gestione dell'Accordo nonchè nei settori oggetto di delega da parte del Consiglio.

Ulteriori organismi o gruppi di lavoro potranno essere istituiti per decisione del Consiglio di associazione. A quest'ultimo sono attribuite altresì due ulteriori competenze: nell'ambito della prima, esso adotterà le misure utili per agevolare la cooperazione tra il Parlamento Europeo e il Parlamento giordano; nell'ambito della seconda competenza, esso potrà risolvere le controversie tra le Parti relative all'applicazione e all'interpretazione dell'Accordo.

L'Accordo, di durata illimitata, potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti. L'applicazione dello stesso cesserà in tal caso sei mesi dopo la data di notifica della denuncia.

RELAZIONE TECNICA

L'adesione dell'Italia all'Accordo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, comporta i sottoindicati oneri, in relazione ai seguenti articoli del Protocollo n. 4, relativo all'assistenza reciproca in materia doganale:

Articolo 7, paragrafo 4:

Per la partecipazione alle indagini da svolgere sul territorio della Parte contraente, si prevede di inviare ogni anno in missione ad Amman un funzionario italiano, con una permanenza di cinque giorni in detta città. La relativa spesa è così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 5 giorni)	L.	1.000.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 125, al cambio di lire 1.700 = lire 213.000, cui si aggiungono lire 64.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 277.000 viene ridotto di lire 71.000 corrispondente ad un terzo della diaria (lire 206.000 + lire 62.000, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 268.000 x 5 giorni)	»	1.340.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Amman (lire 2.300.000 + lire 115.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.415.000
Totale onere (articolo 7, paragrafo 4)	L.	4.755.000

Articoli 11 e 12:

Prevedono, rispettivamente, il rimborso delle spese di viaggio e di missione per un funzionario della Parte contraente, convocato a de-

porre in qualità di testimone od esperto, nonchè l'indennità da corrispondere all'interprete e traduttore.

Nell'ipotesi dell'invio annuo di un funzionario, con una permanenza ad Amman di 5 giorni e, sulla base del precedente calcolo, si ha la seguente spesa:

<i>Spese di missione e di viaggio</i>	L.	4.755.000
<i>Spese di interpretariato:</i>		
lire 400.000 al giorno x un interprete x 5 giorni)	»	2.000.000
		<hr/>
Totale onere (articoli 11 e 12)	L.	6.755.000
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze, Ufficio delle Dogane, a decorrere dal 1999 è di lire 11.510.000, in cifra tonda lire 12.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e della loro durata, nonchè dell'utilizzo dell'interprete, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 107 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**ACCORDO EUROMEDITERRANEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, DALL'ALTRA**

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

in appresso denominati "gli Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

in appresso denominato "la Giordania",

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e la Giordania e i valori comuni che essi condividono;

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e la Giordania desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità e sul partenariato e integrare ulteriormente l'economia giordana in quella europea;

CONSIDERANDO l'importanza che le Parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

CONSIDERANDO gli sviluppi di carattere politico ed economico verificatisi negli ultimi anni in Europa e in Medio Oriente;

CONSAPEVOLI della necessità di unire i loro sforzi per consolidare la stabilità politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale;

DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;

CONVINTI della necessità di rafforzare il processo di ammodernamento sociale ed economico avviato dalla Giordania con l'obiettivo di giungere a una piena integrazione della sua economia nelle economie mondiali e alla sua partecipazione alla comunità dei paesi democratici;

CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra la Giordania e la Comunità;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione, sostenuta da un dialogo continuativo, in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Giordania a favore del libero scambio e in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);

CONVINTI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche, e in particolare per lo sviluppo degli scambi, degli investimenti e della cooperazione economica e tecnologica,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

- 1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall'altra.**

- 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:**
 - **costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti;**

 - **creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;**

 - **stimolare lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione;**

 - **migliorare le condizioni di vita e di impiego e promuovere la produttività e la stabilità finanziaria;**

 - **incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la coesistenza pacifica e la stabilità economica e politica;**

 - **promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.**

ARTICOLO 2

Le relazioni tra le Parti, così come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 3

1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e incentiva la solidarietà e la reciproca comprensione.

2. Il dialogo politico e la cooperazione mireranno in particolare a:

- sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti;
- permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra;
- promuovere la stabilità e la sicurezza regionale;
- promuovere iniziative comuni.

ARTICOLO 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse e mira a porre le premesse per nuove forme di cooperazione attraverso le quali raggiungere obiettivi comuni, in particolare la pace, la sicurezza, i diritti umani, la democrazia e lo sviluppo regionale.

ARTICOLO 5

1. Il dialogo politico favorisce il perseguimento di iniziative congiunte e si svolge a scadenze periodiche e ogniqualvolta necessario, in particolare:

- a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
- b) a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Giordania, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
- c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
- d) con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

2. Tra il Parlamento europeo e il Parlamento giordano si instaura un dialogo politico.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Giordania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in appresso denominato "GATT".

CAPO 1

PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 7

Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Giordania diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

ARTICOLO 8

Negli scambi tra la Comunità e la Giordania non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né altri oneri di effetto equivalente.

ARTICOLO 9

I prodotti originari della Giordania sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente e in esenzione da restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

ARTICOLO 10

1. a) Le disposizioni del presente capo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato I originarie della Giordania.
- b) L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem.
- c) Le disposizioni del capo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'elemento agricolo.

2. a) Le disposizioni del presente capo non ostano al mantenimento, da parte della Giordania, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci elencate all'allegato II originarie della Comunità.
 - b) Gli elementi agricoli che la Giordania può applicare, a norma della lettera a), alle importazioni dalla Comunità, non possono superare il 50% dell'aliquota del dazio di base applicato alle importazioni da paesi che non beneficiano di regimi commerciali preferenziali, ma beneficiano del trattamento della nazione più favorita.
 - c) Qualora la Giordania dimostri che l'equivalenza dei dazi applicabili ai prodotti agricoli incorporati nelle merci di cui all'allegato 2 supera l'aliquota massima di cui alla lettera b), il Consiglio di associazione può concordare un'aliquota più elevata.
 - d) La Giordania può ampliare l'elenco delle merci cui si applica il suddetto elemento agricolo, a condizione che le merci in questione siano elencate nell'allegato I. Prima dell'adozione, l'elemento agricolo deve essere notificato per essere esaminato dal comitato di associazione, che può prendere qualsiasi decisione necessaria.
 - e) Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II originari della Comunità, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo la Giordania applica dazi doganali all'importazione e oneri di effetto equivalente non superiori a quelli in vigore al 1° gennaio 1996.
3. Per quanto riguarda l'elemento industriale dei prodotti di cui all'allegato II originari della Comunità, la Giordania abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione o gli oneri di effetto equivalente secondo le disposizioni di cui all'articolo 11.

4. Qualora, negli scambi tra la Comunità e la Giordania, gli oneri applicabili a un prodotto agricolo di base siano ridotti, qualora tali riduzioni siano il risultato di reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati, gli elementi agricoli applicati a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti.

5. Le riduzioni di cui al paragrafo 4, l'elenco delle merci interessate e, se del caso, i contingenti tariffari cui si riferiscono le riduzioni sono stabiliti dal Consiglio di associazione.

ARTICOLO 11

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono soppressi i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania di prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati II, III e IV.

2. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3 i dazi doganali totali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità elencati nell'allegato 2 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

- quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 10% rispetto al dazio di base;
- cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 20% rispetto al dazio di base;

- sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 30% rispetto al dazio di base;
- sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 40% rispetto al dazio di base;
- otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 50% rispetto al dazio di base.

3. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti originari della Comunità di cui all'elenco A dell'allegato III sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

- alla data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80% del dazio di base;
- un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base;
- due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base;
- tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20 % del dazio di base;
- quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono eliminati.

4. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti originari della Comunità di cui all'elenco B dell'allegato III sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

- quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base;
- cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80 % del dazio di base;
- sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70 % del dazio di base;
- sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base;
- otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50 % del dazio di base;
- nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base;
- dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base;

- undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20 % del dazio di base;
 - dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono eliminati.
5. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato IV, le disposizioni applicabili sono riesaminate dal Consiglio di associazione quattro anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo. In occasione di tale riesame, il Consiglio di associazione stabilisce un calendario per lo smantellamento delle tariffe per i prodotti di cui all'allegato IV.
6. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 può essere sottoposto a revisione di comune accordo a opera del comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo transitorio massimo di dodici anni. Se il comitato di associazione non ha adottato alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, la Giordania può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.
7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 è il dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunità al 1° gennaio 1996.
8. Qualora, successivamente al 1° gennaio 1996, si applichi una riduzione tariffaria *erga omnes*, a decorrere dalla data in cui si applicano dette riduzioni i dazi ridotti sostituiscono i dazi di base di cui al paragrafo 7.
9. La Giordania comunica alla Comunità i suoi dazi di base.

ARTICOLO 12

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 13

1. La Giordania può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali all'importazione applicabili in Giordania ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% *ad valorem* e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. La media annuale del valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 20% della media annuale del valore complessivo delle importazioni di prodotti industriali originari della Comunità nel corso degli ultimi tre anni per i quali siano disponibili dati statistici.

Tali misure sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo transitorio massimo di dodici anni.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di quattro anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o delle misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Giordania informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Giordania presenta al comitato un calendario per l'eliminazione dei dazi doganali introdotti a norma del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, a decorrere al più tardi dai due anni successivi alla loro introduzione. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

2. In deroga alle disposizioni del quarto comma del paragrafo 1, il comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di una nuova industria e qualora determinati settori siano in fase di ristrutturazione o in gravi difficoltà, autorizzare la Giordania a mantenere le misure già adottate a norma del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo transitorio di dodici anni.

CAPO 2

PRODOTTI AGRICOLI

ARTICOLO 14

Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Giordania elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

ARTICOLO 15

La Comunità e la Giordania procedono alla progressiva liberalizzazione dei reciproci scambi di prodotti agricoli.

ARTICOLO 16

1. I prodotti agricoli originari della Giordania beneficiano all'importazione nella Comunità delle disposizioni di cui al protocollo 1.
2. I prodotti agricoli originari della Comunità beneficiano all'importazione in Giordania delle disposizioni di cui al protocollo 2.

ARTICOLO 17

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la Comunità e la Giordania esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Giordania devono applicare a decorrere dal 1° gennaio 2003 in base all'obiettivo di cui all'articolo 15.
2. Fattè salve le disposizioni del paragrafo precedente e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e la Giordania possono periodicamente esaminare, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocità, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

CAPO 3

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 18

1. Negli scambi tra la Comunità e la Giordania non si introduce alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunità e la Giordania sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. La Comunità e la Giordania non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali o oneri d'effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

ARTICOLO 19

1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Parte interessata può modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dall'accordo.

2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.
3. Qualora la Comunità o la Giordania, sede di applicazione del paragrafo 1, modificano il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
4. L'applicazione del presente articolo può essere oggetto di consultazioni in sede di Consiglio di associazione.

ARTICOLO 20

1. I prodotti originari della Giordania non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
2. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

ARTICOLO 21

1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra Parte.

2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

ARTICOLO 22

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dall'accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra la Comunità e la Giordania in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e della Giordania.

ARTICOLO 23

Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

ARTICOLO 24

Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o
- gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia,

la Parte interessata può adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

ARTICOLO 25

Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3 comporti:

- i) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice continua ad applicare, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente, o
- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure adeguate, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

ARTICOLO 26

1. Nel caso in cui la Comunità o la Giordania assoggettino le importazioni di prodotti che possono creare le difficoltà di cui all'articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra Parte.

2. Nei casi specificati agli articoli 23, 24 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la Parte in questione fornisce al comitato di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per analizzare a fondo la situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Nella scelta delle misure adeguate si devono privilegiare quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche, in sede di comitato stesso, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Per quanto riguarda l'articolo 23, la Parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate.

- b) Per quanto riguarda l'articolo 24, le difficoltà generate dalla situazione prevista in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione, che può prendere ogni decisione necessaria per porvi fine.

Qualora il comitato di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

- c) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione.

Il comitato di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

- d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare subito, nelle situazioni specificate negli articoli 23, 24 e 25, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

ARTICOLO 27

Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 28

La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo 3.

ARTICOLO 29

Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si utilizza la nomenclatura combinata.

TITOLO III

DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI

CAPO 1

DIRITTO DI STABILIMENTO

ARTICOLO 30

1. a) **La Comunità e i suoi Stati membri concedono alle società giordane che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso a società analoghe di qualsiasi paese terzo.**

- b) **Fatte salve le riserve elencate all'allegato V, la Comunità e i suoi Stati membri concedono alle consociate delle società giordane stabilite in uno Stato membro un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso a qualsiasi analoga società comunitaria.**

- c) **La Comunità e i suoi Stati membri concedono alle filiali delle società giordane stabilite in uno Stato membro un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle analoghe filiali di società di qualsiasi paese terzo.**

2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato VI, la Giordania concede alle società comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società di qualsiasi paese terzo.
 - b) La Giordania concede alle consociate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società o filiali oppure, se migliore, alle consociate o filiali giordane di società di qualsiasi paese terzo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2, lettera b) non possono essere usate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attività specifici da parte di consociate o filiali di società dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima.

Beneficiano del trattamento di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) e al paragrafo 2, lettera b) le società, le consociate e le filiali stabilite rispettivamente nella Comunità e in Giordania alla data di entrata in vigore del presente accordo e le società, consociate e filiali stabilite successivamente a questa data, a decorrere dal loro stabilimento.

ARTICOLO 31

1. Le disposizioni dell'articolo 30 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2. Tuttavia, per le attività svolte da agenzie di spedizione per la prestazione di servizi internazionali di trasporto marittimo, comprese le attività intermodali che comportano una tratta marittima, ciascuna Parte autorizza la presenza commerciale sul suo territorio delle società dell'altra Parte sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di qualsiasi paese terzo. Dette attività comprendono, fra l'altro:

- a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, indipendentemente dal fatto che detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;
- b) l'acquisto e l'uso, in proprio o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;
- c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
- d) la fornitura di informazioni commerciali di qualsiasi tipo, anche attraverso i sistemi di informazione computerizzati e la trasmissione elettronica dei dati (fatte salve eventuali restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);

- e) la conclusione di accordi commerciali, anche tramite la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia di spedizione stabilita in loco;
- f) le operazioni effettuate a nome delle società, l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

ARTICOLO 32

Ai fini del presente accordo:

- a) per "società comunitaria" o "società giordana" si intende rispettivamente una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Giordania che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio rispettivamente della Comunità o della Giordania.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o rispettivamente della Giordania che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o rispettivamente della Giordania viene considerata una società comunitaria o rispettivamente giordana se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Giordania.

- b) Per "consociata" di una società si intende una società controllata dalla stessa.

- c) Per "filiale" di una società si intende un centro di attività economica senza personalità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere transazioni nel centro di attività economica che ne costituisce l'estensione.
- d) Per "stabilimento" si intende il diritto delle società comunitarie o giordane di cui alla lettera a) di intraprendere attività economiche aprendo consociate e filiali rispettivamente in Giordania o nella Comunità.
- e) Per "attività" si intendono le attività economiche.
- f) Per "attività economiche" si intendono le attività a carattere industriale, commerciale e professionale.
- g) Per "cittadino di uno Stato membro o della Giordania" si intende una persona fisica che ha la cittadinanza, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Giordania.
- h) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capo e del capo 2 anche i cittadini degli Stati membri o della Giordania stabiliti al di fuori della Comunità o rispettivamente della Giordania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Giordania e controllate da cittadini di uno Stato membro o rispettivamente della Giordania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o rispettivamente in Giordania in base alle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 33

1. Le Parti fanno il possibile per evitare di adottare qualsiasi misura o di intraprendere qualsiasi iniziativa che renda le condizioni di stabilimento e di attività delle rispettive società più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data della firma dell'accordo.
2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 44. Le situazioni di cui all'articolo 44 sono disciplinate unicamente dalle relative disposizioni, ad esclusione di qualsiasi altra disposizione.

ARTICOLO 34

1. Una società comunitaria o giordana stabilita, rispettivamente, sul territorio della Giordania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, secondo la legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Giordania e della Comunità, cittadini degli Stati membri della Comunità e rispettivamente della Giordania, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 e siano impiegati esclusivamente da tali società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente articolo e rientrano nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per un periodo di almeno un anno immediatamente precedente a questo trasferimento:

a) persone che ricoprono una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte principalmente alla direzione dell'impresa, prevalentemente sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione, degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa, un suo dipartimento o una sua componente;
- svolgono compiti di supervisione e coordinamento dell'attività di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre iniziative relative al personale.

b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale.

c) Per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e che è trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolge effettivamente attività economiche analoghe sul territorio dell'altra Parte.

3. L'ingresso e la temporanea presenza nei territori della Giordania e della Comunità di cittadini, rispettivamente, degli Stati membri e della Giordania sono autorizzati quando i suddetti rappresentanti di società sono persone che ricoprono una carica elevata a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono responsabili dello stabilimento di una società giordana o comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Giordania, quando

- detti rappresentanti non sono impegnati ad effettuare vendite dirette o a fornire servizi, e
- la società non ha altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate in uno Stato membro della Comunità o, rispettivamente, in Giordania.

ARTICOLO 35

Per facilitare i cittadini della Comunità e della Giordania intenzionati a intraprendere e perseguire attività sottoposte a regolamentazione rispettivamente in Giordania e nella Comunità, il Consiglio di associazione esamina le misure da adottare per consentire il reciproco riconoscimento delle qualifiche.

ARTICOLO 36

Le disposizioni dell'articolo 30 non ostano all'applicazione, ad opera di una Parte, di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali di società di un'altra Parte non registrate nel territorio della prima Parte giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e le filiali di società registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario a seguito di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

CAPO 2**PRESTAZIONI TRANSFRONTALIERE DI SERVIZI****ARTICOLO 37**

1. Le Parti fanno il possibile per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o giordane stabilite nel territorio di una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti.
2. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni per il perseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 38

Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore del presente accordo le Parti possono, ove opportuno negoziare accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonché sui servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo.

ARTICOLO 39

1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico internazionale su base commerciale.

a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea applicabili a una delle Parti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate a condizione che si attengano al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

b) Le Parti ribadiscono il loro impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti:

- a) non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi agli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa e al traffico di linea. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di accordi in tal senso relativi al carico delle navi di linea nelle circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle agenzie marittime di linea di una Parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;
- b) aboliscono, dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione occulta o avere effetti discriminatori rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

Ogni Parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi, alle navi utilizzate per il trasporto di merci, passeggeri, o entrambi, gestite da cittadini o società dell'altra Parte per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari di tali porti e i relativi diritti e oneri, le infrastrutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico.

CAPO 3

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 40

1. Le Parti si impegnano a prendere in considerazione l'opportunità di ampliare il presente titolo al fine di definire un "accordo di integrazione economica", come definito dall'articolo 5 dell'accordo generale sul commercio nei servizi (GATS).
2. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Nel procedere al suddetto esame, il Consiglio di associazione tiene conto dei progressi compiuti nel ravvicinamento delle legislazioni tra le Parti nelle attività pertinenti.

ARTICOLO 41

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio delle Parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 42

Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, a condizione che non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 41.

ARTICOLO 43

Beneficiano delle disposizioni del presente titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società giordane e comunitarie.

ARTICOLO 44

A decorrere dal giorno che precede di un mese la data di entrata in vigore dei corrispondenti obblighi del GATS, il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra in forza del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può in alcun caso essere più favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma delle disposizioni del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

ARTICOLO 45

Ai fini del presente titolo non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Giordania in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica secondo i principi dell'articolo V del GATS.

ARTICOLO 46

1. Fatta salva ogni altra disposizione dell'accordo, ciascuna Parte è libera di prendere misure cautelative, tra le quali misure volte a tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora non siano conformi alle disposizioni dell'accordo, tali misure non sono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti.

2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

ARTICOLO 47

Le disposizioni del presente accordo non ostano all'applicazione, ad opera di ciascuna delle Parti, delle misure necessarie ad impedire l'elusione delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi attraverso le disposizioni del presente accordo.

TITOLO IV

PAGAMENTI, MOVIMENTI DI CAPITALI E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

CAPO 1

PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

ARTICOLO 48

Nel rispetto delle disposizioni degli articoli 51 e 52, i pagamenti correnti relativi ai movimenti di beni, persone, servizi e capitali nell'ambito del presente accordo non sono soggetti a restrizioni.

ARTICOLO 49

1. Nell'ambito delle disposizioni del presente accordo, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 50 e 51 e fatto salvo l'allegato VI di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), non vi sono restrizioni ai movimenti di capitali dalla Comunità verso la Giordania e ai movimenti di capitali che comportano investimenti diretti dalla Giordania nella Comunità.

2. I flussi di capitali giordani verso la Comunità, fatta eccezione per gli investimenti diretti, sono soggetti alle leggi in vigore in Giordania.

3. Le Parti terranno consultazioni per giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.

ARTICOLO 50

Nel rispetto delle altre disposizioni del presente accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunità e della Giordania, le disposizioni dell'articolo 49 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le Parti alla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali tra l'una e l'altra Parte legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, e allo stabilimento.

Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Giordania da persone residenti nella Comunità o nella Comunità da persone residenti in Giordania e degli utili derivanti da tali investimenti.

ARTICOLO 51

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Giordania provochino, o minaccino di provocare, gravi difficoltà per la gestione della politica dei cambi o della politica monetaria della Comunità o della Giordania, la Comunità o la Giordania, rispettivamente, possono adottare, secondo le condizioni previste nel quadro del GATS e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali tra la Comunità e la Giordania per un periodo non superiore a sei mesi, sempreché tali misure siano strettamente necessarie.

ARTICOLO 52

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o la Giordania abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Giordania, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o la Giordania, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

CAPO 2

CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

ARTICOLO 53

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e la Giordania:
 - a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

- b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Giordania, o in una sua parte sostanziale;
- c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Ogni pratica contraria al presente articolo è valutata secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonché delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato.

3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta con una decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Fino all'adozione delle norme di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT.

- 4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), le Parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Giordania a imprese sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese è assimilato alle regioni della Comunità ove il tenore di vita è anormalmente basso, oppure si registra una grave forma di sottoccupazione, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Giordania, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali.

- b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione degli aiuti concessi e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capo 2 del titolo II:

- il paragrafo 1, lettera c) non si applica;
- ogni pratica contraria al paragrafo 1, lettera a) deve essere valutata secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

6. Se la Comunità o la Giordania ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e

- tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili a norma del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure opportune, qualora si applichi in materia l'accordo GATT, possono essere adottate soltanto secondo le procedure e le condizioni fissate da detto accordo o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato nel quadro di tale accordo e applicabile tra le Parti.

7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

ARTICOLO 54

Gli Stati membri e la Giordania adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Giordania rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione sarà informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 55

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e la Giordania in misura tale da ledere gli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

ARTICOLO 56

1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato VII è periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

ARTICOLO 57

Le Parti si adoperano per ridurre le differenze per quanto riguarda la normalizzazione e la valutazione della conformità. A tal fine le Parti concludono, se del caso, accordi di reciproco riconoscimento nel settore della valutazione della conformità.

ARTICOLO 58

Le Parti concordano in merito all'obiettivo della progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. Il Consiglio di associazione tiene consultazioni per il conseguimento di tale obiettivo.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 59

Obiettivi

- 1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e secondo gli obiettivi generali dell'accordo.**
- 2. Obiettivo della cooperazione economica è sostenere l'azione della Giordania volta a conseguire uno sviluppo economico e sociale durevole.**

ARTICOLO 60

Ambito di applicazione

- 1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività interessati da difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia giordana in generale e degli scambi tra la Giordania e la Comunità in particolare.**

2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Comunità e della Giordania, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.
3. Le Parti promuoveranno la cooperazione economica tra la Giordania e altri paesi della regione.
4. Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.
5. Le Parti possono convenire di ampliare la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

ARTICOLO 61

Metodi e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

- a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le Parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;
- b) uno scambio periodico di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;
- c) la trasmissione di consulenze, esperienze e attività di formazione;

- d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e incontri di lavoro;
- e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;
- f) la promozione delle joint-venture.

ARTICOLO 62

Cooperazione regionale

Al fine di promuovere la cooperazione regionale, le Parti favoriscono le iniziative a impatto regionale o che associano altri paesi della regione.

Tali iniziative riguardano in particolare:

- il commercio a livello intraregionale;
- le questioni ambientali;
- lo sviluppo delle infrastrutture economiche;
- la ricerca scientifica e tecnologica;
- il settore della cultura;
- le questioni doganali.

ARTICOLO 63**Istruzione e formazione**

Le Parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti più efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorità, le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e certificazione e altre organizzazioni interessate. In questo contesto si rivolgerà particolare attenzione alla formazione professionale per la ristrutturazione industriale.

La cooperazione favorisce inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunità e della Giordania e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.

ARTICOLO 64**Cooperazione scientifica e tecnologica**

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle Parti, in particolare attraverso:
 - l'accesso della Giordania ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, in base alle disposizioni in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi;

- la partecipazione della Giordania alle reti di cooperazione decentrata;
 - la promozione di sinergie tra la formazione e la ricerca;
- b) consolidare la capacità di ricerca della Giordania;
- c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, in particolare al fine di accelerare l'adeguamento della capacità industriale giordana.

ARTICOLO 65

Ambiente

1. La cooperazione mira a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo e promuovere progetti ambientali a livello regionale.
2. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti:
 - desertificazione;
 - qualità dell'acqua marina e prevenzione dell'inquinamento del mare;
 - gestione delle risorse idriche;
 - uso adeguato dell'energia;

- gestione dei rifiuti;
- impatto dello sviluppo industriale sull'ambiente in generale e sicurezza degli impianti industriali in particolare;
- impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e delle acque;
- educazione e sensibilizzazione ambientale;
- utilizzo di strumenti moderni di gestione ambientale, metodi di monitoraggio ambientale e vigilanza, ivi compreso in particolare l'uso del Sistema informativo ambientale (Environmental Information System, EIS) e delle tecniche di valutazione dell'impatto ambientale;
- salinizzazione.

ARTICOLO 66

Cooperazione industriale

La cooperazione promuove e incoraggia in particolare:

- la cooperazione industriale tra gli operatori economici della Comunità e della Giordania, anche tramite l'accesso della Giordania alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata;
- l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria giordana;

- l'istituzione e la promozione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione della produzione industriale;
- la cooperazione tra le piccole e medie imprese della Comunità e della Giordania;
- il trasferimento di tecnologie, l'innovazione, la ricerca e sviluppo;
- la diversificazione della produzione industriale della Giordania;
- il potenziamento delle risorse umane;
- un migliore accesso al credito per il finanziamento degli investimenti;
- lo stimolo delle innovazioni;
- il potenziamento dei servizi informativi di supporto.

ARTICOLO 67

Investimenti e promozione degli investimenti

La cooperazione mira a creare un clima stabile e favorevole agli investimenti in Giordania e prevede lo sviluppo:

- di procedure amministrative armonizzate e semplificate, meccanismi di investimento congiunto, soprattutto per le piccole e medie imprese delle due Parti, canali per lo scambio di informazioni e strumenti che consentano di individuare le opportunità di investimento;

- di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione da parte degli Stati membri e della Giordania di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione;
- dell'accesso al mercato dei capitali per il finanziamento di investimenti produttivi;
- di joint venture tra imprese giordane e comunitarie.

ARTICOLO 68

Normalizzazione e valutazione della conformità

La cooperazione in questo campo mirerà in particolare a:

- a) incrementare l'applicazione delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, degli standard di qualità e del riconoscimento della conformità;
- b) innalzare il livello degli organismi di valutazione della conformità giordani al fine di concludere, in futuro e nella misura del possibile, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformità;
- c) sviluppare strutture e organismi responsabili della tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della fissazione degli standard di qualità.

ARTICOLO 69

Ravvicinamento delle legislazioni

Le Parti fanno il possibile per ravvicinare le rispettive legislazioni al fine di agevolare l'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 70

Servizi finanziari

Le Parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare:

- a) consolidare e ristrutturare il settore finanziario della Giordania;**
- b) migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori del credito e delle assicurazioni e degli altri settori finanziari della Giordania.**

ARTICOLO 71

Agricoltura

Le Parti concentrano la cooperazione in particolare sui seguenti aspetti:

- il sostegno alle politiche da essi attuate per diversificare la produzione;**
- la promozione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente;**

- il consolidamento delle relazioni tra imprese, gruppi e organizzazioni spontanei che rappresentano mestieri e professioni in Giordania e nella Comunità;
- assistenza tecnica e formazione;
- l'armonizzazione delle norme in campo fitosanitario e veterinario;
- lo sviluppo rurale integrato, ivi compresi il potenziamento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche connesse;
- la cooperazione tra regioni rurali e lo scambio di esperienze e conoscenze tecniche relative allo sviluppo rurale.

ARTICOLO 72

Trasporti

La cooperazione si prefigge:

- la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse;
- la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità;

- il rinnovamento delle attrezzature tecniche per renderle compatibili con gli standard comunitari in materia di trasporto strada/rotaia, containerizzazione e trasbordo;
- la progressiva agevolazione dei requisiti per il transito;
- il miglioramento della gestione degli aeroporti, delle ferrovie e del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti.

ARTICOLO 73

Infrastrutture del settore dell'informazione e telecomunicazioni

La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

- a) le telecomunicazioni in generale;
- b) la normalizzazione, i collaudi di conformità e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;
- c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati - ISDN - e Interscambio di dati elettronici - EDI -);
- d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi strumenti per la comunicazione e le tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.

ARTICOLO 74

Energia

I settori di cooperazione prioritari saranno i seguenti:

- la promozione delle energie rinnovabili e delle fonti energetiche locali;
- la promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica;
- la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati in campo economico e sociale, in particolare per collegare gli operatori comunitari e giordani;
- il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità.

La cooperazione si concentrerà inoltre sull'agevolazione del transito del gas, del petrolio e dell'elettricità.

ARTICOLO 75

Turismo

Le priorità della cooperazione in questo campo sono le seguenti:

- migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo;
- promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo;

- promuovere la cooperazione tra regioni e città dei paesi limitrofi;
- migliorare le informazioni per i turisti e la tutela dei loro interessi;
- sottolineare l'importanza turistica del patrimonio culturale;
- assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra turismo e ambiente;
- rendere il turismo più concorrenziale sostenendo una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda la gestione alberghiera;
- consentire scambi di informazioni sui previsti sviluppi turistici e sui progetti di commercializzazione turistica, sulle esposizioni turistiche, le mostre, i convegni e le pubblicazioni.

ARTICOLO 76

Dogane

1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. La cooperazione riguarderà in particolare:
 - a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;
 - b) l'uso del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e della Giordania.

2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo 4.

ARTICOLO 77

Cooperazione nel settore statistico

Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l'armonizzazione della metodologia al fine di creare una base attendibile per la gestione delle statistiche relative agli scambi, alla popolazione, ai flussi migratori e in generale a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

ARTICOLO 78

Riciclaggio del denaro

1. Le Parti cooperano in particolare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende, in particolare, un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e da altri organismi internazionali competenti, in particolare dalla Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

ARTICOLO 79

Lotta contro gli stupefacenti

1. La cooperazione tra le Parti si prefigge in particolare i seguenti obiettivi:

- rendere più efficaci le politiche e le misure volte a contrastare la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e ridurre l'abuso di tali prodotti;
- favorire un'impostazione congiunta per ridurre il consumo illecito di tali prodotti.

2. Le Parti definiscono congiuntamente, secondo la rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti della Giordania, della Comunità e dei suoi Stati membri.

3. La cooperazione prende la forma di scambi di informazioni e, se del caso, attività congiunte relative:

- alla creazione o al rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;

- all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica;
- alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF).

TITOLO VI

COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE E CULTURALE

CAPO 1

DIALOGO IN CAMPO SOCIALE

ARTICOLO 80

1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutti gli aspetti del settore sociale di reciproco interesse.
2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalità attraverso i quali realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini della Giordania e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.

3. Il dialogo riguarda in particolare i problemi relativi:
- a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;
 - b) all'emigrazione;
 - c) all'immigrazione illegale e alle condizioni di rimpatrio delle persone immigrate illegalmente secondo la legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento del paese ospite;
 - d) ai progetti e ai programmi per la promozione della parità di trattamento tra cittadini della Giordania e della Comunità, della conoscenza delle reciproche culture e civiltà, dello sviluppo della tolleranza e dell'eliminazione delle discriminazioni.

ARTICOLO 81

Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse procedure previsti al titolo I del presente accordo, che possono essere utilizzati come contesto di tale dialogo.

CAPO 2

AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE

ARTICOLO 82

1. Le Parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe procedere di pari passo con qualsiasi sviluppo economico. Esse attribuiscono una particolare priorità al rispetto dei diritti sociali fondamentali.

2. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di reciproco interesse.

Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:

- a) la riduzione della pressione migratoria, attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone ad alto tasso di emigrazione;
- b) il reinserimento delle persone immigrate illegalmente e rimpatriate;
- c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i mezzi d'informazione, coerentemente con la politica giordana in questo settore;
- d) lo sviluppo e il consolidamento dei programmi giordani di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
- e) il miglioramento del sistema previdenziale;
- f) il miglioramento del sistema sanitario;
- g) il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone più povere, ad alta densità demografica;
- h) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani giordani ed europei residenti negli Stati membri per promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.

ARTICOLO 83

I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.

ARTICOLO 84

Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capi 1 e 2.

CAPO 3

COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

ARTICOLO 85

1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e coerentemente con i progetti già elaborati in materia, le Parti si impegnano, in uno spirito di rispetto delle reciproche culture, a porre solide basi per un dialogo culturale continuativo e a promuovere una cooperazione culturale a lungo termine in qualsiasi settore di attività pertinente.

2. Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attività congiunte, le Parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura.

3. Le Parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunità e negli Stati membri possano essere estesi alla Giordania.

4. Le Parti promuovono attività di reciproco interesse nel settore dell'informazione e delle comunicazioni.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 86

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione della Giordania un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

Dette procedure sono stabilite di comune accordo tra le Parti tramite gli strumenti più opportuni successivamente all'entrata in vigore dell'accordo.

Oltre agli aspetti contemplati ai titoli V e VI dell'accordo, la cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti:

- promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;
- potenziamento delle infrastrutture economiche;
- promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;
- adeguamento alle conseguenze sull'economia giordana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria;
- misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.

ARTICOLO 87

Nel quadro degli strumenti finanziari comunitari esistenti destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità giordane e altri donatori, in particolare con altre istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali della Giordania volte a ristabilire l'equilibrio finanziario dei principali aggregati e a favorire la creazione di un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, e a migliorare al tempo stesso il benessere sociale della popolazione.

ARTICOLO 88

Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e l'andamento delle relazioni finanziarie tra la Comunità e la Giordania nel quadro del dialogo economico continuativo istituito a norma del titolo V.

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI****ARTICOLO 89**

È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualevolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 90

1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del Governo della Giordania, dall'altra.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del Governo della Giordania, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 91

Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due Parti.

ARTICOLO 92

1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, è istituito un comitato di associazione, incaricato dell'attuazione dell'accordo.
2. Il Consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione la totalità o una parte delle proprie competenze.

ARTICOLO 93

1. Il comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del Governo della Giordania, dall'altra.
2. Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del Governo della Giordania.

ARTICOLO 94

1. Il comitato di associazione è competente ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.
2. Le decisioni del comitato sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

ARTICOLO 95

Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.

ARTICOLO 96

Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento giordano.

ARTICOLO 97

1. Ciascuna delle Parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

ARTICOLO 98

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 99

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dalla Giordania nei confronti della Comunità non dà luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Giordania non dà luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società della Giordania.

ARTICOLO 100

Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto:

- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta;
- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare l'elusione o l'evasione fiscale;
- di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

ARTICOLO 101

1. Le Parti adottano ogni misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno ledono per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in sede di Consiglio di associazione.

ARTICOLO 102

I protocolli 1-4 e gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante del presente accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale che costituisce parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 103

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e la Giordania, dall'altra.

ARTICOLO 104

L'accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 105

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio della Giordania, dall'altra.

ARTICOLO 106

Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 107

1. Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita della Giordania e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno hascemita della Giordania, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende november nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette.

Gedaante Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju.

حرر في بروكسل ، في الرابع والعشرين من تشرين الثاني عام
الف وتسعمائة وسبعة وتسعين .

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I:** Elenco dei prodotti industriali originari della Giordania per i quali la Comunità può mantenere un elemento agricolo di cui all'articolo 10, paragrafo 1
- ALLEGATO II:** Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità per i quali la Giordania può mantenere un elemento agricolo di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2
- ALLEGATO III:** Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità per i quali è applicabile, all'importazione in Giordania, il calendario per lo smantellamento delle tariffe di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4
- ALLEGATO IV:** Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità di cui all'articolo 11, paragrafo 5
- ALLEGATO V:** Elenco delle riserve comunitarie di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) (diritto di stabilimento)
- ALLEGATO VI:** Elenco delle riserve giordane di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) (diritto di stabilimento)
- ALLEGATO VII:** Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 56

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
0403 da 0403 10 51 a 0403 10 99 da 0403 90 71 a 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao : - iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao - Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0405 0405 20 0405 20 10 0405 20 30	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: - Paste da spalmare lattiere: -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60% -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75%
0710 40 00 0711 90 30	Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
ex 1517 1517 10 10 1517 90 10	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % - altra, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), fatta eccezione per gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie di cui al codice NC 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, escluse le preparazioni di cui alla voce NC 1901 90 91

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 1902	Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati (tranne che in forma di farina), non specificati o compresi altrove
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001 90 30	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 10 91	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate
2004 90 10	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato
2005 20 10	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate
2005 80 00	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato
2008 99 85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

CODICE NC	DESCRIZIONE
2101 12 98	Preparazioni a base di caffè
2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate
2101 30 19	Sucedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze o concentrati di sucedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli di cicoria torrefatta
da 2102 10 31 2102 20 39	- Lieviti di panificazione
2105	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, escluse quelle di cui alle voci NC 2016 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92, e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati di cui alle voci NC da 2106 90 30 a 2106 90 59
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009, contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-Glucitolo (sorbitolo)
ex 3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati della voce NC 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove
3809 10	- A base di sostanze amidacee
3824 60	Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO II**ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI AGLI ARTICOLI 10, PARAGRAFO 2 E 11, PARAGRAFO 2**

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
0403 da 0403 10 51 a 0403 10 99 da 0403 90 71 a 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao : -- iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao -- Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0405 0405 20 0405 20 10 0405 20 30	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: - Paste da spalmare lattiere: -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60% -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75%
0710 40 00 0711 90 30	Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
ex 1517 1517 10 10 1517 90 10	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % - altra, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1520 00 00	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
ex 1902	Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciate o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati (tranne che in forma di farina), non specificati o compresi altrove
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001 90 30	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 10 91	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate
2004 90 10	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
2005 20 10	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate
2005 80 00	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato
2008 99 85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole
2101 12 98	Preparazioni a base di caffè
2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate
2101 30 19	Sucedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze o concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli di cicoria torrefatta
2105	Gelati, anche contenenti cacao
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009, contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-Glucitolo (sorbitolo)
ex 3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati della voce NC 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove
3809 10	- A base di sostanze amidacee
3824	Leganti preparati per forme o per anime di fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove
3824 60	Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DELLA COMUNITA'
 ALL'IMPORTAZIONE IN GIORDANIA,
 IL CALENDARIO PER LO SMANTELLAMENTO DELLE TARIFFE DI CUI
 ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFI 3 E 4

Elenco A

050100000	251020000	262030000	280530000	282540000
050210000	251110000	262040000	280540000	282550000
050290000	251120000	262050000	280620000	282560000
050300000	251200000	262090000	280700000	282570000
050510000	251319000	262100000	280800000	282580000
050590000	251320100	270111000	280910000	282590900
050610000	251400000	270112000	280920000	282611000
050690000	251910000	270119000	281000000	282612000
050710000	251990000	270120000	281111000	282619000
050790000	252020100	270210000	281119100	282620000
050800000	252400000	270220000	281119900	282630000
130232100	252610000	270300000	281122000	282690000
140110000	252620000	270400000	281129000	282710000
140120000	252810000	270500000	281210100	282720000
140190000	252890000	270600000	281210200	282731000
140210000	253090200	270710000	281210300	282732000
140290000	253090300	270720000	281210400	282733000
140310000	260111000	270730000	281210500	282734000
140390000	260112000	270740000	281210600	282735000
140410900	260120000	270750000	281210700	282736000
140420000	260200000	270760000	281210800	282738000
140490100	260300000	270791000	281210900	282739000
152000100	260400000	270799000	281290000	282741900
152190900	260500000	270810000	281310000	282749900
180400000	260600000	270820000	281390000	282911000
180500100	260700000	270900000	281520000	282919000
190110100	260800000	271000520	281530000	282990100
190110200	260900000	271000700	281610000	283010000
190190200	261000000	271220100	281620000	283020000
210610100	261100000	271311000	281630000	283030000
210690300	261210000	271312000	281700000	283090000
210690400	261220000	271320000	281810000	283311000
210690600	261310000	271390000	281820000	283319000
250300000	261390000	271410000	281830000	283321000
250410000	261400000	271490000	281990100	283322000
250490000	261510000	280130000	282010000	283323000
250700000	261590000	280200000	282110100	283324000
250810000	261610000	280300000	282120100	283325000
250820000	261690000	280429100	282200100	283326000
250830000	261710000	280429200	282300000	283327000
250840000	261790000	280470000	282410000	283329000
250850000	261800000	280490000	282420000	283330000
250860000	261900000	280511000	282490000	283340000
250870000	262011000	280519000	282510000	283421000
250900000	262019000	280521000	282520000	283429100
251010000	262020000	280522000	282530000	283510100

283522100	290260100	291221100	291713910	293030100
283523100	290270100	291229100	291714100	293040100
283524100	290290100	291230100	291719910	293090100
283525100	290290910	291241100	291720910	293211100
283526100	290322000	291242100	291731910	293212100
283529100	290341000	291249100	291732910	293213100
283531100	290342000	291250100	291733910	293219100
283539100	290344000	291260100	291734910	293221100
283610100	290345100	291411100	291735100	293229100
283620100	290346100	291412100	291736910	293291100
283630100	290347100	291413100	291737910	293292100
283640100	290349100	291419100	291739910	293293100
283650100	290362100	291421100	291811100	293294100
283660100	290410100	291422100	291812100	293299200
283670100	290420100	291423100	291813100	293311100
283691100	290490200	291429100	291815100	293319100
283692100	290511100	291431100	291816100	293329100
283699100	290512100	291439100	291817100	293331100
283911000	290513100	291440100	291819200	293332100
283919000	290514100	291450100	291821100	293339300
283920000	290515100	291461100	291822100	293340200
283990000	290516100	291469100	291823100	293351100
284011000	290517100	291470100	291829100	293359500
284019000	290519200	291511100	291830100	293361100
284020000	290522100	291512100	291890100	293369100
284030000	290529100	291513100	291900100	293371100
284190100	290531100	291521100	292010100	293379300
284190200	290532100	291522100	292090500	293390100
284410000	290539100	291523100	292111100	293410100
284420000	290541100	291524100	292112100	293420100
284430000	290542100	291529100	292119500	293430100
284440000	290543100	291531100	292121100	293490910
284450000	290544100	291532100	292122100	293610100
284510000	290545100	291533100	292129100	293621100
284590000	290549100	291534100	292130100	293622100
284610000	290550200	291535100	292141000	293623100
284690000	290629100	291539100	292142000	293624100
284700000	290729100	291540100	292143100	293625100
284910000	290810000	291550100	292144100	293626100
284920000	290820000	291560100	292145100	293627100
284990000	290890000	291570100	292149920	293628100
290110100	290911000	291590100	292151100	293629100
290121100	290919100	291611100	292159100	293690100
290122100	290920100	291612100	292229100	293921000
290123100	290930100	291613100	292421110	293929100
290124100	290941100	291614100	292421920	294110000
290129100	290942100	291615100	292511100	
290211100	290943100	291619100	292690300	
290219100	290944100	291620100	292700100	
290220100	290949100	291631100	292800100	
290230100	290950100	291632100	292910000	
290241100	290960100	291634100	292990100	
290242100	291211100	291635100	292990200	
290243100	291212100	291639100	292990900	
290244100	291213100	291711910	293010100	
290250100	291219100	291712910	293020100	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

294120000	320414100	370520100	382490200	391212000
294130000	320415100	370590100	390110000	391220000
294140000	320416100	370610100	390120000	391231000
294150000	320417100	370690100	390130000	391239000
291190000	320419100	380110000	390190000	391290000
300331000	320420100	380120100	390210000	391310000
300339000	320490100	380120210	390220000	391390000
300340000	320500000	380130100	390230000	391400000
300390000	320611100	380190100	390290000	391510000
300431000	320619100	380210000	390311000	391520000
300432000	320620100	380290000	390319000	391530000
300439000	320630100	380630210	390320000	391590000
300440000	320641100	380690210	390330000	391610100
300450000	320642100	380810900	390390000	391610910
300490000	326043100	380820900	390410900	391620100
300660000	320649100	380830900	390421900	391620910
310100000	320650100	380840900	390422900	391690100
310210000	320710100	380890900	390430900	391690910
310221000	320720100	380910100	390440900	391990100
310229000	320730100	380991100	390450900	392010910
310230000	320740100	380992100	390461000	392020910
310240000	320810300	380993100	390469000	392030100
310250000	320820300	381210000	390490000	392041100
310260000	320890300	381220000	390512000	392042100
310270000	320910100	381230000	390519000	392051100
310280000	320990100	381300000	390521000	392059100
310290000	321000100	381511100	390529000	392061100
310310000	321100100	381512100	390530000	392062100
310320000	321210000	381519100	390591000	392063100
310390000	321511000	381590100	390599000	392069100
310410000	321519000	381600100	390610000	392072100
310420000	321590000	381710100	390690000	392073910
310430900	340211100	381720100	390710000	392079910
310490900	340212100	381800100	390720000	392092100
310510900	340213100	382100000	390730000	392093100
310520000	340219100	382200000	390740000	392094100
310530000	340290100	382311000	390760000	392099910
310540000	350510100	382312000	390791000	392119200
310551000	350510200	382313000	390799000	392190110
310559000	350520100	382319000	390810000	392190910
310560000	350710100	382370000	390890000	392321100
310590000	350710900	382410100	390910000	392329100
320110100	350790000	382420100	390920000	392340100
320120100	360100000	382430100	390930000	392690100
320190100	360300000	382440100	390940000	392690200
320300100	370110000	382450100	390950000	392690400
320300910	370130100	382460100	391000000	392690600
320411100	370199100	382471100	391110000	400110000
320412100	370210000	382479100	391190000	400121000
320413100	370510100	382490100	391211000	400122000

400129100	410110000	470100000	482390100	520300000
400130900	410121000	470200000	482390200	520411000
400211900	410122000	470311000	482390500	520419000
400219110	410129000	470319000	482390600	520511000
400219900	410130000	470321000	482390700	520512000
400220110	410140000	470329000	482390800	520513000
400220900	410210000	470411000	482390910	520514000
400231110	410221000	470419000	490300000	520515000
400231900	410229000	470421000	490400000	520521000
400239110	410310000	470429000	490510000	520522000
400239900	410320000	470500000	490591000	520523000
400241900	410390000	470610000	490599000	520524000
400249110	430110000	470620000	490600000	520526000
400249900	430120000	470691000	490700900	520527000
400251900	430130000	470692000	491110000	520528000
400259110	430140000	470693000	491199100	520531000
400259900	430150000	470710000	500100000	520532000
400260110	430160000	470720000	500200000	520533000
400260900	430170000	470730000	500310000	520534000
400270110	430180000	470790000	500390000	520535000
400270900	430190000	480251100	500400000	520541000
400280110	440110000	480252100	500500000	520542000
400280900	440130000	480253100	510111000	520543000
400291900	440200000	480260100	510119000	520544000
400299110	440320100	480411300	510121000	520546000
400299900	440341100	480419300	510129000	520547000
400300000	440349100	480421000	510130000	520548000
400400000	440391100	480429000	510210000	520611000
400510100	440392100	480431300	510220000	520612000
400591100	440399100	480439300	510310000	520613000
400599110	440500000	480441300	510320000	520614000
400599900	440610000	480442300	510330000	520615000
400610000	440690000	480449300	510400000	520621000
400690100	441510100	480451300	510510000	520622000
400700100	441510200	480451400	510521000	520623000
400811100	441510300	480452300	510529000	520624000
400819100	441520100	480459300	510530000	520625000
400821200	441700100	480820000	510540000	520631000
400910100	442190100	481039100	510610000	520632000
400920100	442190200	481091100	510620000	520633000
400930100	442190300	481099100	510710000	520634000
400940100	450200100	481140100	510720000	520635000
400950100	450310000	481140200	510810000	520641000
401220100	450390100	481910100	510820000	520642000
401610100	450410100	481920200	511000900	520643000
401699100	450490100	481930100	511300100	520644000
401699200	450490200	481940100	520100000	520645000
401700100	460110000	482020100	520210000	530310000
401700400	460210100	482210000	520291000	530390000
401700500	460290100	482290000	520299000	530410000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

530490000	550120000	560410100	700232900	720241000
530511000	550130000	560420910	700239900	720249000
530519000	550190000	560490100	701020000	720250000
530521000	550200000	560490910	701091900	720260000
530529000	550310000	560500900	701092900	720270000
530591000	550320000	560710000	701093900	720280000
530599000	550330000	560729000	701094900	720291000
530610000	550340000	560730000	701110000	720292000
530620000	550390000	560790000	701120000	720293000
530710000	550410000	580310100	701190000	720299000
530720000	550490000	580390100	701911000	720410000
530810000	550510000	580631100	701912000	720421000
530820000	550520000	580632100	701919000	720429000
530830000	550610100	580639100	701931100	720430000
530890000	550620100	590310100	701939100	720441000
531010100	550630100	590320100	710110000	720449000
531090100	550700100	590390100	710121000	720450100
540110900	550810900	591131000	710122000	720510000
540120900	550820900	591132000	710210000	720610100
540210000	550911000	591140100	710221000	720711100
540220000	550912000	591190100	710229000	720712100
540231000	550921000	611511100	710231000	720719100
540232000	550922000	611512100	710239000	720720100
540233000	550931000	611519100	710310000	720840100
540239000	550932000	611520100	710391000	720854100
540241000	550941000	611591100	710399000	720890100
540242000	550942000	611592100	710410000	720916100
540243000	550951000	611593100	710420000	720917100
540249000	550952000	611599100	710490000	720918100
540251000	550953000	621710100	710510000	720926100
540252000	550959000	630510100	710590000	720927100
540259000	550961000	680410100	710691000	720928100
540261000	550962000	680423100	711011100	720990100
540262000	550969000	681210000	711021100	721011100
540269000	550991000	681220000	711031100	721012100
540310000	550992000	681230000	711041100	721030100
540320000	550999000	681250100	711210000	721041100
540331000	551011000	690310100	711220000	721049100
540332000	551012000	690310200	711290000	721050100
540333000	551020000	690320100	711319100	721061100
540339000	551030000	690320200	711810000	721069100
540341000	551090000	690390100	711890000	721070100
540342000	560311100	690390200	720110000	721090100
540349000	560312100	690911000	720120000	721810100
540410000	560313100	690912000	720150000	721891100
540490900	560314100	690919000	720211000	721899100
540500900	560391100	700100000	720219000	721911100
540720100	560392100	700210900	720221000	721912100
540791100	560393100	700220900	720229000	721913100
550110000	560394100	700231900	720230000	721914100

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

721921100	722910100	740323000	790390100	820719000
721922100	722920100	740329000	790500100	820720900
721923100	730210000	740400000	790500200	820730900
721924100	730220000	740500900	790700200	820740900
721931100	730230000	740911100	800110000	820750000
721932100	730240000	740921100	800120000	820760000
721933100	730290000	740931100	800200000	820770000
721934100	730410100	740940100	800700100	820780000
721935100	730429100	740990100	800700200	820790000
721990100	730431910	741110100	810191000	820810000
722011100	730439910	741121100	810291000	820820000
722012100	730441910	741122100	810310100	820840000
722020100	730449910	741129100	810411000	820890000
722090100	730451910	741700100	810419000	821192100
722100100	730459910	741999500	810420000	821193100
722211100	730511000	750110000	810510100	830140100
722219100	730512000	750120000	810510200	830150100
722220100	730519000	750210000	810600100	830810000
722230100	730520000	750220000	810710100	830890100
722300100	730531900	750300000	810810100	830990200
722410100	730539900	760110000	810910100	840710100
722490100	730590900	760120000	811000100	840710200
722511100	730610100	760200000	811100100	840810100
722519100	730610400	760611100	811220100	840810200
722520100	730620100	760611200	811230100	841112900
722530100	730620400	760611300	811240100	841122900
722540100	730630200	760612100	811291100	841182900
722550100	730640200	760612200	811300100	841191100
722591100	730650200	760691100	820150100	841199100
722592100	730690100	760691200	820190900	841290100
722599100	730690400	760691300	820210000	841410000
722611100	730890100	760692100	820220000	841490100
722619100	730890200	760692200	820240000	841490200
722620100	731021110	760711100	820310000	841630900
722691100	731021130	760719100	820320000	841690800
722692100	731029110	760720100	820330000	841720000
722693100	731029130	761290100	820340000	841780900
722694100	731100000	761290200	820411000	841790100
722699100	732190100	761290300	820412000	841899100
722710100	732619400	761300000	820420000	841911900
722720100	732690400	761699500	820510000	841932900
722790100	740110000	780110900	820520000	841960900
722810100	740120000	780191900	820530000	841990110
722820100	740200000	780199900	820540000	841990910
722830100	740311000	780200000	820559000	842122900
722840100	740312000	780600100	820560000	842191100
722850100	740313000	790111000	820570000	842199100
722860100	740319000	790112000	820580000	842199200
722870100	740321000	790120000	820590900	842290900
722880100	740322000	790200000	820713000	842320000

842330000	845590000	850140110	854511100	901530000
842382900	845699990	850151110	854519200	901540000
842389900	846291900	850152110	860711000	901580000
842430900	846299900	850211100	860712000	901720000
842490100	846610000	850220100	860719000	901730900
842490200	846620000	850239100	860721000	901780900
842520000	846630000	850240100	860729000	902290000
842531100	846691000	850421100	860730000	902410900
842539100	846692000	850431100	860791000	902480900
842541000	846693000	850431900	860799000	902490900
842549000	846694000	850490100	870510000	902519100
842612100	846880900	850690100	870590200	902580100
842612990	846890900	850790000	870590900	902590100
842619100	847490900	850890000	870600100	902690200
842619990	847590000	851490000	870790100	902710900
842641100	847710900	851580100	870899100	902720900
842641990	847720900	851580990	870911000	902730900
842649900	847730900	851590000	870919000	902740100
842691000	847740900	852311100	871000000	902790910
842699900	847751900	852312100	871110100	902910110
842710000	847759900	852313100	871120100	902920110
842720000	847780900	852390100	871130100	903010900
842790000	847790100	852432100	871140100	903020900
842810900	847810900	852439100	871150100	903031900
842820000	847890100	852451100	871190100	903039900
842831000	848010900	852452100	871310000	903040900
842832900	848020900	852453100	871390000	903082900
842833900	848030900	852499100	871639900	903089900
842839900	848041900	852499200	871640900	903090900
842850000	848049900	852610000	871690100	903110900
842860000	848050900	852691000	880110000	903120900
842890900	848060900	852692000	880190000	903130000
843010100	848071900	853090000	880310000	903180900
843390000	848079900	853210000	880320000	903290200
843490000	848140000	853221000	880330000	930621100
843590000	848180100	853222000	880390000	930630100
843691000	848180200	853223000	880400000	930630300
843699000	848180310	853224000	880510000	930630400
843790000	848310100	853225000	890310000	940540100
843890000	848320100	853229000	890391000	940550100
843991000	848330100	853230000	890392000	940600110
843999000	848340100	853290000	890399000	960200100
844090000	848350100	854319900	890800000	960390200
844190900	848360100	854330900	900390100	960610000
844390000	848390100	854389200	901110000	960621000
845150900	850110110	854390100	901120000	960622000
845190100	850110900	854411200	901180000	960629000
845210000	850120110	854419200	901210000	960630000
845390000	850131110	854459200	901510000	960711000
845490000	850132110	854460200	901520000	960719000

960720000				
960810100				
960899100				
960910100				
961610000				
970500100				

Elenco B

050900000	190410000	251611100	271113000	283510900
051000000	190420000	251611900	271114000	283522900
090300000	190490000	251612100	271119000	283523900
130110000	190510000	251612900	271121000	283524900
130120100	190520000	251621000	271129000	283525900
130120900	190530100	251622000	271210000	283526900
130190100	190530900	251690000	271220900	283529900
130190900	190540000	251710000	271290000	283531900
130211100	190590100	251720000	271500000	283539900
130211200	190590210	251730000	280110000	283610900
130212000	190590290	251741000	280120000	283620900
130213100	190590900	251749000	280410000	283630900
130213900	210111000	251810000	280421000	283640900
130214000	210112000	251820000	280429900	283650900
130219000	210120000	251830000	280430000	283660900
130231100	210130000	252010000	280440000	283670900
130231900	210210000	252020900	280450000	283691900
130232900	210220000	252100000	280461000	283692900
130239100	210230000	252210000	280469000	283699900
130239900	210310000	252220000	280480000	283711000
140410100	210330100	252230000	280610000	283719100
140490900	210330200	252310000	281121000	283719900
150510000	210390000	252321000	281123000	283720000
150590100	210410000	252329000	281410000	283800000
150590900	210420000	252330000	281420000	284110000
152000900	210500000	252390000	281511000	284120000
152110000	210610900	252510000	281512000	284130000
152190100	210690100	252520000	281910000	284140000
170410000	210690200	252530000	281990900	284150000
170490000	210690700	252700000	282090000	284161000
180310000	210690800	252910000	282110900	284169000
180320000	210690900	252921000	282120900	284170000
180500900	220110000	252922000	282200900	284180000
180610000	220190000	252930000	282590100	284190900
180620000	220210000	253010000	282741100	284210000
180631000	220290000	253020000	282749100	284290000
180632000	250100000	253040000	282751000	284310000
180690000	250200000	253090100	282759000	284321000
190110900	250510000	253090900	282760000	284329000
190120000	250590000	271000100	282810000	284330000
190190100	250610000	271000200	282890000	284390000
190190900	250621000	271000310	282990900	284800000
190211100	250629000	271000320	283110000	285000000
190211900	251311000	271000330	283190000	285100100
190219100	251320900	271000400	283210000	285100900
190219900	251511100	271000510	283220000	290110900
190220000	251511900	271000600	283230000	290121900
190230000	251512100	271000900	283410000	290122900
190240000	251512900	271111000	283422000	290123900
190300000	251520000	271112000	283429900	290124900

290129900	290531900	291230900	291634900	292090900
290211900	290532900	291241900	291635900	292111900
290219900	290539900	291242900	291639900	292112900
290220900	290541900	291249900	291711100	292119100
290230900	290542900	291250900	291711990	292119200
290241900	290543900	291260900	291712100	292119300
290242900	290544900	291300000	291712990	292119400
290243900	290545900	291411900	291713100	292119900
290244900	290549900	291412900	291713990	292121900
290250900	290550100	291413900	291714900	292122900
290260900	290550900	291419900	291719100	292129900
290270900	290611000	291421900	291719990	292130900
290290990	290612000	291422900	291720100	292143900
290311000	290613000	291423900	291720990	292144900
290312000	290614000	291429900	291731100	292145900
290313000	290619000	291431900	291731990	292149100
290314000	290621000	291439900	291732100	292149200
290315000	290629900	291440900	291732990	292149300
290316000	290711000	291450900	291733100	292149400
290319000	290712000	291461900	291733990	292149500
290321000	290713000	291469900	291734100	292149600
290323000	290714000	291470900	291734990	292149700
290329000	290715000	291511900	291735900	292149800
290330100	290719000	291512900	291736100	292149910
290330900	290721000	291513900	291736990	292149990
290343000	290722000	291521900	291737100	292151900
290345900	290723000	291522900	291737990	292159900
290346900	290729900	291523900	291739100	292211000
290347900	290730000	291524900	291739990	292212000
290349900	290919900	291529900	291811900	292213100
290351000	290920900	291531900	291812900	292213900
290359000	290930900	291532900	291813900	292219110
290361000	290941900	291533900	291814000	292219120
290362900	290942900	291534900	291815900	292219190
290369000	290943900	291535900	291816900	292219200
290410900	290944900	291539900	291817900	292219300
290420900	290949900	291540900	291819100	292219400
290490100	290950900	291550900	291819900	292219900
290490900	290960900	291560900	291921900	292221000
290511900	291010000	291570900	291822900	292222000
290512900	291020000	291590900	291823900	292229900
290513900	291030000	291611900	291829900	292230100
290514900	291090000	291612900	291830900	292230200
290515900	291100000	291613900	291890900	292230300
290516900	291211900	291614900	291900900	292230900
290517900	291212900	291615900	292010900	292241000
290519100	291213900	291619900	292090100	292242000
290519900	291219900	291620900	292090200	292243000
290522900	291221900	291631900	292090300	292249100
290529900	291229900	291632900	292090400	292249900

292250000	293340100	293961000	320643900	330510000
292310000	293340900	293962000	320649900	330520000
292320000	293351900	293963000	320650900	330530000
292390000	293359100	293969000	320710900	330590000
292410100	293359200	293970000	320720900	330610000
292410900	293359300	293990100	320730900	330620000
292421190	293359400	293990200	320740900	330690000
292421910	293359900	293990300	320810100	330710000
292421990	293361900	293990400	320810900	330720000
292422000	293369900	293990500	320820100	330730000
292429100	293371900	293990900	320820900	330741000
292429900	293379100	294000000	320890100	330749000
292511900	293379200	294200000	320890900	330790100
292519100	293379900	300110000	320910900	330790900
292519900	293390900	300120000	320990900	340111000
292520000	293410900	300190000	321000200	340119000
292610000	293420900	300510000	321000900	340120000
292620000	293430900	300590000	321100900	340211900
292690100	293490100	300610000	321290100	340212900
292690200	293490990	300620000	321290200	340213900
292690900	293500000	300630000	321290900	340219900
292700900	293610900	300640000	321310000	340220000
292800900	293621900	300650000	321390000	340290900
293010900	293622900	310430100	321410000	340311000
293020900	293623900	310490100	321490000	340319000
293030900	293624900	310510100	330111000	340391000
293040900	293625900	310510200	330112000	340399000
293090900	293626900	310510300	330113000	340410000
293100000	293627900	310110900	330114000	340420000
293211900	293628900	320120900	330119000	340490000
293212900	293629900	320190900	330121000	340510000
293213900	293690900	320210000	330122000	340520000
293219900	293710000	320290000	330123000	340530000
293221900	293721000	320300990	330124000	340540000
293229900	293722000	320411900	330125000	340590000
293291900	293729000	320412900	330126000	340600000
293292900	293791000	320413900	330129000	340700100
293293900	293792000	320414900	330130000	340700910
293294900	293799000	320415900	330190100	340700920
293299100	293810000	320416900	330190900	340700990
293299900	293890000	320417900	330210100	350110000
293311900	293910000	320419900	330210200	350190000
293319900	293929900	320420900	330210900	350211000
293321000	293930000	320490900	330290000	350219000
293329900	293941000	320611900	330300000	350220000
293331900	293942000	320619900	330410000	350290000
293332900	293949100	320620900	330420000	350300100
293339100	293949900	320630900	330430000	350300900
293339200	293950100	320641900	330491000	350400000
293339900	293950900	320642900	330499000	350510900

350520900	380400000	390410100	392093900	400239190
350610000	380510000	390421100	392094900	400239200
350691000	380520000	390422100	392099100	400241100
350699000	380590100	390430100	392099990	400249190
360200000	380590900	390440100	392111000	400249200
360410000	380610000	390450100	392112000	400251100
360490000	380620000	390750000	392113000	400259190
360500000	380630100	391610990	392114000	400259200
360610000	380630290	391620990	392119100	400260190
360690100	380690100	391690990	392119900	400260200
360690900	380690290	391710100	392190190	400270190
370120000	380700000	391710900	392190990	400270200
370130900	380810100	391721000	392210000	400280190
370191000	380810200	391722000	392220000	400280200
370199900	380820100	391723000	392290000	400291100
370220000	380830100	391729000	392310000	400299190
370231000	380840100	391731000	392321900	400299200
370232000	380890100	391732000	392329900	400510200
370239000	380910900	391733000	392330100	400510900
370241000	380991900	391739000	392330900	400520100
370242000	380992900	391740000	392340900	400520900
370243000	380993900	391810100	392350000	400591900
370244000	381010000	391810900	392390100	400599190
370251000	381090000	391890100	392390900	400690900
370252000	381111000	391890900	392410000	400700900
370253000	381119000	391910100	392490000	400811900
370254000	381121000	391910900	392510000	400819900
370255000	381129000	391990900	392520000	400821100
370256000	381190000	392010100	392530000	400821900
370291000	381400100	392010990	392590000	400829100
370292000	381400900	392020100	392610000	400829900
370293000	381511900	392020990	392620000	400910900
370294000	381512900	392030900	392630000	400920900
370295000	381519900	392041900	392640000	400930900
370310000	381590900	392042900	392690300	400940900
370320000	381600900	392051900	392690500	400950900
370390000	381710900	392059900	392690700	401011000
370400000	381720900	392061900	392690800	401012000
370510900	381800900	392062900	392690900	401013000
370520900	381900000	392063900	400129200	401019000
370590900	382000000	392069900	400129900	401021000
370610900	382410900	392071100	400130100	401022000
370690900	382420900	392071900	400130200	401023000
370710100	382430900	392072900	400211100	401024000
370710900	382440900	392073100	400219190	401029000
370790000	382450900	392073990	400219200	401110000
380120290	382460900	392079100	400220190	401120000
380130900	382471900	392079990	400220200	401130000
380190900	382479900	392091000	400231190	401140000
380309000	382490900	392092900	400231200	401150000

401191000	420222000	440910000	460290300	480510900
401199000	420229000	440920000	460290900	480521100
401210000	420231000	441011000	480100000	480521900
401220900	420232000	441019000	480210000	480522100
401290000	420239000	441090000	480220000	480522900
401310000	420291000	441111000	480230000	480523100
401320000	420292000	441119000	480240000	480523900
401390000	420299000	441121000	480251900	480529100
401410000	420310000	441129000	480252200	480529900
401490000	420321000	441131000	480252300	480530000
401511000	420329000	441139000	480252900	480540000
401519000	420330000	441191000	480253200	480550000
401590000	420340000	441199000	480253900	480560100
401610900	420400100	441213000	480260200	480560200
401691000	420400900	441214000	480260300	480560900
401692000	420500000	441219000	480260400	480570100
401693000	420610000	441222000	480260500	480570900
401694000	420690000	441223000	480260900	480580100
401695100	430211000	441229000	480300000	480580900
401695900	430212000	441292000	480411100	480610000
401699900	430213000	441293000	480411200	480620000
401700200	430219000	441299000	480411900	480630000
701700900	430220000	441300000	480419100	480640000
410410000	430230000	441400000	480419200	480710000
410421000	430310000	441510900	480419900	480790000
410422000	430390000	441520900	480431100	480810000
410429000	430400000	441600000	480431200	480830100
410431000	440121000	441700900	480431900	480830900
410439000	440122000	441810000	480439100	480890100
410511000	440310000	441820000	480439200	480890900
410512000	440320900	441830000	480439900	480910000
410519000	440341900	441840000	480441100	480920000
410520000	440349900	441850000	480441200	480990000
410611000	440391900	441890100	480441900	481011100
410612000	440392900	441890900	480442100	481011200
410619000	440399900	441900000	480442200	481011900
410620000	440410000	442010000	480442900	481012000
410710000	440420000	442090100	480449100	481021100
410721000	440710000	442090900	480449200	481021900
410729000	440724000	442110000	480449900	481029100
410790000	440725000	442190900	480451100	481029900
410800000	440726000	450200900	480451200	481031000
410900000	440729000	450390900	480451900	481032000
411000000	440791000	450410900	480452100	481039900
411100000	440792000	450490900	480452200	481091200
420100000	440799000	460120000	480452900	481091900
420211000	440810000	460191000	480459100	481099900
420212000	440831000	460199000	480459200	481110000
420219000	440839000	460210200	480459900	481121000
420221000	440890000	460210900	480510100	481129000

481131000	482359100	520849000	521152000	540810000
481139000	482359900	520851000	521159000	540821000
481140900	482360000	520852000	521211000	540822000
481190000	482370000	520853000	521212000	540823000
481200000	482390300	520859000	521213000	540824000
481310000	482390400	520911000	521214000	540831000
481320000	482390990	520912000	521215000	540832000
481390100	490700100	520919000	521221000	540833000
481390900	490810000	520921000	521222000	540834000
481410000	490890000	520922000	521223000	550610900
481420000	490900000	520929000	521224000	550620900
481430000	491000000	520931000	521225000	550630900
481490100	491191000	520932000	530911000	550690000
481490900	491199900	520939000	530919000	550700900
481500000	500600000	520941000	530921000	550810100
481610000	500710000	520942000	530929000	550820100
481620000	500720000	520943000	531010900	551110000
481630000	500790000	520949000	531090900	551120000
481690000	510910000	520951000	531100000	551130000
481710000	510990000	520952000	540110100	551211000
481720000	511000100	520959000	540120100	551219000
481730000	511111000	521011000	540490100	551221000
481810000	511119000	521012000	540500100	551229000
481820000	511120000	521019000	540610000	551291000
481830000	511130000	521021000	540620000	551299000
481840000	511190000	521022000	540710000	551311000
481850000	511211000	521029000	540720900	551312000
481890000	511219000	521031000	540730000	551313000
481910200	511220000	521032000	540741000	551319000
481910900	511230000	521039000	540742000	551321000
481920100	511290000	521041000	540743000	551322000
481920900	511300900	521042000	540744000	551323000
481930900	520420000	521049000	540751000	551329000
481940900	520710000	521051000	540752000	551331000
481950000	520790000	521052000	540753000	551332000
481960000	520811000	521059000	540754000	551333000
482010000	520812000	521111000	540761000	551339000
482020900	520313000	521112000	540769000	551341000
482030000	520819000	521119000	540771000	551342000
482040000	520821000	521121000	540772000	551343000
482050000	520822000	521122000	540773000	551349000
482090100	520823000	521129000	540774000	551411000
482090900	520829000	521131000	540781000	551412000
482110000	520831000	521132000	540782000	551413000
482190000	520832000	521139000	540783000	551419000
482311000	520833000	521141000	540784000	551421000
482319000	520839000	521142000	540791900	551422000
482320000	520841000	521143000	540792000	551423000
482340000	520842000	521149000	540793000	551429000
482351000	520843000	521151000	540794000	551431000

551432000	560490990	581092000	610419000
551433000	560500100	581099000	610421000
551439000	560600000	581100100	610422000
551441000	560721000	581100900	610432000
551442000	560741000	590110000	610433000
551443000	560749000	590190000	610441000
551449000	560750000	590210000	610442000
551511000	560811000	590220000	610443000
551512000	560819000	590290000	610451000
551513000	560890000	590310900	610452000
551519000	560900000	590320900	610453000
551521000	570232000	590390900	610462000
551522000	570242000	590410000	610463000
551529000	570252000	590491000	610510000
551591000	570292000	590492000	610520000
551592000	570320000	590500000	610590000
551599000	570490000	590610000	610620000
551611000	270390000	590691000	610690000
551612000	580110000	590699000	610711000
551613000	580121000	590700000	610712000
551614000	580122000	590800000	610719000
551621000	580123000	590900000	610721000
551622000	580124000	591000000	610722000
551623000	580125000	591110000	610729000
551624000	580126000	591120000	610791000
551631000	580131000	591140900	610792000
551632000	580132000	591190900	610799000
551633000	580133000	600110000	610821000
551634000	580134000	600121000	610822000
551641000	580135000	600122000	610831000
551642000	580136000	600129000	610891000
551643000	580190000	600191000	610892000
551644000	580211000	600192000	610910000
551691000	580219000	600199000	610990000
551692000	580220000	600210000	611010000
551693000	580230000	600220000	611020000
551694000	580310900	600230000	611030000
560110000	580390900	600241000	611110000
560121000	580410000	600242000	611120000
560122000	580421000	600243000	611130000
560129000	580429000	600249000	611211000
560130000	580430000	600291000	611212000
560210000	580500000	600292000	611219000
560221000	580610000	600293000	611420000
560229000	580620000	600299000	611430000
560290000	580631900	610120000	611511900
560311900	580632900	610130000	611512900
560312900	580639900	610220000	
560313900	580640000	610311000	
560314900	580710000	610331000	
560391900	580790000	610332000	
560392900	580810000	610333000	
560393900	580890000	610341000	
560394900	580900000	610342000	
560410900	581010000	610343000	
560420100	581091000	610411000	
560420990			

611519900	620421000	621020000	630259000	640312000
611520900	620422000	621030000	630260000	640319000
611591900	620423000	621132000	630291000	640320000
611592900	620429000	621142000	630292000	640330000
611593900	620431000	621210000	630293000	640340000
620111000	620432000	621410000	630299000	340351000
620112000	620433000	621420000	630311000	340359000
620191000	620439000	621430000	630312000	340391000
620192000	620441000	621440000	630319000	340399000
620193000	620442000	621490000	630391000	340411000
620211000	620443000	621510000	630392000	340419000
620212000	620444000	621520000	630399000	340420000
620213000	620449000	621590000	630411000	650100000
620292000	620451000	630110000	630419000	650200000
620293000	620452000	630120000	630491000	650300000
620311000	620453000	630130000	630492000	650400000
620312000	620459000	630140000	630493000	650510000
620319000	620461000	630190000	630499000	650590000
620321000	620462000	630210000	630510900	650610000
620322000	620463000	630221000	630520000	650691000
620323000	620469000	630222000	630532000	650692000
620329000	620510000	630229000	630533000	650699000
620331000	620520000	630231000	630539000	650700000
620332000	620530000	630232000	630590000	660110000
620333000	620620000	630239000	630611000	660191000
620339000	620630000	630240000	630612000	660199000
620341000	620721000	630251000	630619000	660200000
620342000	620791000	630252000	630621000	660310000
620343000	620920000	630253000	630622000	660320000
620349000	620930000		630629000	650390000
620411000			630631000	670100000
620412000			630639000	670210000
620413000			630641000	670290000
620419000			630649000	670300000
			630691000	670411000
			630699000	670419000
			630710000	670420000
			630720000	
			630790100	
			630790900	
			630800000	
			631010000	
			631090000	

670490000	681490000	700600000	710692000	720836900
680100000	681510000	700711000	710700000	720837100
680210000	681520000	700719100	710811000	720837900
680221000	681591000	700719900	710812000	720838100
680222000	681599000	700721000	710813000	720838900
680223000	690100000	700729100	710820000	720839100
680229000	690210100	700729900	710900000	720839900
680291000	690210900	700800100	711011200	720840900
680292000	690220100	700800900	711019000	720851000
680293000	690220900	700910000	711021200	720852000
680299000	690290100	700991000	711029000	720853000
680300000	690290900	700992000	711031200	720854900
680410900	690310900	701010000	711039000	720890900
680421000	690320900	701091100	711041200	720915000
680422000	690390900	701092100	711049000	720916900
680423900	690410000	701093100	711100100	720917900
680430000	690490000	701094100	711100900	720918900
680510000	690510000	701200000	711311000	720925000
680520000	690590000	701310100	711319900	720926900
680530000	690600000	701310900	711320000	720927900
680610100	690710000	701321000	711411000	720928900
680610900	690790000	701329000	711419000	720990900
680620000	690810000	701331000	711420000	721011900
680690100	690890000	701332000	711510000	721012900
680690900	690990000	701339000	711590000	721020000
680710000	691010000	701391100	711610000	721030900
680790000	691090000	701391900	711620000	721041900
680800000	691110000	701399100	711711000	721049900
680911000	691190000	701399900	711719000	721050900
680919000	691200000	701400000	711790000	721061900
680990100	691310000	701510000	720310000	721069900
680990200	691390000	701590000	720390000	721070900
680990900	691410000	701610000	720450900	721090900
681011000	691490000	701690000	720521000	721113000
681019000	700210100	701710000	720529000	721114000
681091000	700220100	701720000	720610900	721119000
681099000	700231100	701790000	720690000	721123000
681110000	700232100	701810000	720711900	721129000
681120000	700239100	701820000	720712900	721190000
681130000	700312000	701890000	720719900	721210000
681190000	700319100	701931900	720720900	721220000
681240000	700319900	701932000	720810100	721230000
681250900	700320000	701939900	720810900	721240000
681260000	700330000	701940000	720825100	721250000
681270000	700420000	701951000	720825900	721260000
681290100	700490000	701952000	720826100	721310100
681290900	700510000	701959000	720826900	721310200
681310000	700521000	701990000	720827100	721310300
681390000	700529000	702000000	720827900	721310900
681410000	700530000	710610000	720836100	721320100

721320200	721650000	722592900	730610900	731420900
721320300	721665000	722599900	730620200	731431000
721320900	721669000	722611900	730620300	731439000
721391100	721691000	722619900	730620900	731441000
721391200	721699000	722620900	730630100	731442000
721391300	721710100	722691900	730630900	731449000
721391900	721710900	722692900	730640100	731450000
721399100	721720100	722693900	730640900	731511000
721399200	721720900	722694900	730650100	731512000
721399300	721730100	722699900	730650900	731519000
721399900	721730900	722710900	730660000	731520000
721410100	721790100	722720900	730690200	731581000
721410200	721790900	722790900	730690300	731582000
721410300	721810900	722810900	730690900	731589000
721410900	721891900	722820900	730711100	731590000
721420100	721899900	722830900	730711900	731600000
721420200	721911900	722840900	730719100	731700100
721420300	721912900	722850900	730719900	731700900
721420900	721913900	722860900	730721000	731811000
721430100	721914900	722870900	730722000	731812000
721430200	721921900	722880900	730723000	731813000
721430300	721922900	722910900	730729000	731814000
721430900	721923900	722920900	730791000	731815000
721491100	721924900	722990000	730792000	731816000
721491200	721931900	730110000	730793000	731819000
721491300	721932900	730120000	730799000	731821000
721491900	721933900	730300100	730810000	731822000
721499100	721934900	730300900	730820000	731823000
721499200	721935900	730410900	730830000	731824000
721499300	721990900	730421000	730840000	731829000
721499900	722011900	730429900	730890900	731910000
721510100	722012900	730431100	730900000	731920000
721510200	722020900	730431990	731010000	731930000
721510300	722090900	730439100	731021120	731990000
721510900	722100900	730439990	731021190	732010000
721550100	722211900	730441100	731021900	732020000
721550200	722219900	730441990	731029120	732090000
721550300	722220900	730449100	731029190	732111000
721550900	722230900	730449990	731029200	732112000
721590100	722240000	730451100	731029900	732113000
721590200	722300900	730451990	731210000	732181000
721590300	722410900	730459100	731290000	732182000
721590900	722490900	730459990	731300000	732183000
721610000	722511900	730490100	731412000	732190200
721621000	722519900	730490900	731413000	732190900
721622000	722520900	730531100	731414100	732211000
721631000	722530900	730539100	731414900	732219100
721632000	722540900	730590100	731419100	732219900
721633000	722550900	730610200	731419900	732290000
721640000	722591900	730610300	731420100	732310100

732310900	740919000	750810000	761691000	811100900
732391000	740921900	750890100	761699100	811211000
732392000	740929000	750890200	761699200	811219000
732393000	740931900	750890300	761699300	811220900
732394000	740939000	750890400	761699400	811230900
732399000	740940900	750890900	761699900	811240900
732410000	740990900	760310000	780110100	811291900
732421000	741011000	760320000	780191100	811299000
732429000	741012000	760410100	780199100	811300900
732490000	741021000	760410900	780300000	820110000
732510100	741022000	760421100	780411000	820130000
732510300	741110900	760421900	780419000	820140000
732510900	741121900	760429000	780420000	820231000
732591000	741122900	760511100	780500000	820239000
732599100	741129900	760511900	780600900	820291000
732599300	741210000	760519100	790310000	820299100
732599900	741220000	760519900	790390900	820299900
732611000	741300000	760521100	790400000	820551000
732619100	741420000	760521900	790500900	820590100
732619300	741490000	760529100	790600000	820600000
732619900	741510000	760529900	790700100	820830000
732620000	741521000	760611900	790700900	820900000
732690100	741529000	760612900	800300100	821000000
732690300	741531000	760691900	800300900	821110000
732690900	741532000	760692900	800400000	821191000
740500100	741539000	760711200	800500000	821192900
740610000	741600000	760711900	800600000	821193900
740620000	741700900	760719200	800700900	821194000
740710100	741811000	760719900	810110000	821195000
740710900	741819000	760720200	810192000	821210000
740721100	741820000	760720900	810193000	821220100
740721900	741910000	760810100	810199000	821220900
740722100	741991100	760810900	810210000	821290000
740722900	741991200	760820100	810292000	821300000
740729100	741991300	760820900	810293000	821410000
740729900	741991900	760900000	810299000	821420000
740811100	741999100	761010000	810310900	821490000
740811900	741999200	761090000	810390000	821510000
740819100	741999300	761100000	810430000	821520000
740819900	741999900	761210000	810490000	821591000
740821100	750400000	761290900	810510900	821599000
740821910	750511000	761410000	810590000	830110000
740821990	750512000	761490000	810600900	830120000
740822100	750521000	761511000	810710900	830130000
740822910	750522000	761519100	810790000	830140900
740822990	750610000	761519200	810810900	830150900
740829100	750620000	761519800	810890000	830160000
740829910	750711000	761519900	810910900	830170000
740829990	750712000	761520000	810990000	830210000
740911900	750720000	761610000	811000900	830220000

830230000	840890910	841840900	843120000	847321000
830241000	840890920	841850900	843131000	847329000
830242000	840910100	841861100	843139000	847330000
830249000	840910200	841861900	843141000	847340000
830250000	840991100	841869100	843142000	847350000
830260000	840991200	841869900	843143000	847410100
830300000	840999100	841891000	843149100	847431900
830400100	840999200	841899900	843149900	847490100
830400900	841111900	841911100	844110100	847621000
830510000	841121900	841919900	844190100	847629000
830520000	841181900	841939900	845011000	847681000
830590000	841191900	841940900	845012000	847689000
830610000	841199900	841950900	845019000	847690000
830621000	841210900	841981000	845020000	847790900
830629000	841229900	841989900	845090000	847890900
830630000	841231900	841990190	845110000	847910900
830710100	841239900	841990990	845121000	847920900
830710900	841280900	842111900	845129900	847930900
830790000	841290900	842112000	845130900	847940900
830820000	841319100	842119900	845140900	847960000
830890200	841330000	842121900	845180900	847981900
830890900	841381100	842123000	845190900	847982900
830910000	841391100	842129900	845230000	847989900
830990100	841420000	842131000	845240000	847990100
830990900	841440000	842139900	845290000	847990900
831000000	841451000	842191900	846911000	848110000
831110000	841459100	842199900	846912000	848120000
831120000	841459900	842211000	846920000	848130000
831130000	841460900	842290100	846930000	848180390
831190000	841480110	842310000	847010000	848180900
840310000	841480190	842381000	847021000	848190000
840390000	841480990	842382100	847029000	848210000
840410900	841490900	842389100	847030000	848220000
840490900	841510000	842390000	847040000	848230000
840721100	841520100	842420900	847050000	848240000
840721200	841520900	842481100	847090000	848250000
840729100	841581000	842489900	847110000	848280000
840729200	841582000	842490900	847130000	848291000
840731100	841583000	842511900	847141000	848299000
840731200	841590000	842519900	847149000	848310900
840732100	841610000	842531990	847150000	848320900
840732200	841620900	842539990	847160000	848330900
840733100	841690100	842542100	847170000	848340900
840733200	841690900	842542990	847180000	848350900
840734100	841790900	842611900	847190000	848360900
840734200	841810900	842620900	847210000	848390900
840790910	841821000	842630900	847220000	848410000
840790920	841822000	842810100	847230000	848420000
840820100	841829000	842840000	847290000	848490000
840820200	841830900	843110000	847310000	848510000

848590000	851240000	852190000	853180900	854091000
850110190	851290000	852210000	853190000	854099100
850120190	851310000	852290000	853310000	854099900
850131190	851390000	852311900	853321000	854110000
850132190	851610000	852312900	853329000	854121000
850140190	851621000	852313900	853331000	854129000
850151190	851629000	852320000	853339000	854130000
850152190	851631000	852330000	853340000	854140000
850300000	851632000	852390900	853390000	854150000
850410000	851633000	852410000	853400000	854160000
850440100	851640000	852431000	853510000	854190000
850450100	851650000	852432900	853521000	854212000
850490900	851660000	852439900	853529000	854213000
850511000	851671000	852440000	853530000	854214000
850519000	851672000	852451900	853540000	854219000
850520000	851679000	845452900	853590000	854230000
850530000	851680000	852453900	853610000	854240000
850590000	851690000	852460000	853620000	854250000
850610000	851711000	852491000	853630000	854290000
850630000	851719000	852499900	853641000	854320900
850640000	851721000	852510000	853649000	854340000
850650000	851722000	852520100	853650000	854381000
850660000	851730000	852520900	853661000	854389100
850680000	851750000	852530000	853669000	854389900
850690900	851780000	852540000	853690000	854390900
850710000	851790000	852712000	853710000	854411100
850720000	851810000	852713000	853720000	854411900
850730000	851821000	852719000	853810000	854419100
850740000	851822000	852721000	853890000	854419900
850780000	851829000	852729000	853910000	854420100
850910000	851830000	852731000	853921000	854420900
850920000	851840000	852732000	853922000	854430100
850930000	851850000	852739000	853929000	854430900
850940000	851890000	852790100	853931000	854441100
850980000	851910000	852790900	853932000	854441900
850990000	851921000	852812000	853939000	854449100
851010000	851929000	852813000	853941000	854449900
851020000	851931000	852821000	853949000	854451000
851030000	851939000	852822000	853990000	854459100
851090000	851940000	850830000	854011000	854459900
851110000	851992000	852910100	854012000	854460100
851120000	851993000	852910900	854020000	854460900
851130000	851999000	852990100	854040000	854470000
851140000	852010000	852990900	854050000	854471900
851150000	852020000	853110100	854060000	854519100
851180000	852032000	853110200	854071000	854519900
851190000	852033000	853110900	854072000	854520000
851210000	852039000	853120000	854079000	854590000
851220000	852090000	853180100	854081000	854610000
851230000	852110000	853180200	854089000	854620000

854690000	870390910	871493000	900912000	903141000
854710000	870390920	871494000	900921000	903149000
854720000	870390930	871495000	900922000	903190000
854790100	870390940	871496000	900930000	903210100
854790900	870390950	871499000	900990000	903210900
854810000	870390990	871500100	901010000	903220100
854890000	870400000	871500900	901041000	903220900
870200000	870410000	871610000	901042000	903281100
870210000	870420000	871620900	901049000	903281900
870290000	870421000	871631000	901050000	903289100
870300000	870421190	871680000	901060000	903289900
870310000	870421210	871690900	901090000	903290100
870320000	870421290	900110000	901190000	903290900
870321000	870421900	900120000	901290000	910111000
870321200	870430000	900130000	901310000	910112000
870321300	870431000	900140000	901320000	910119000
870321400	870431190	900150000	901380000	910121000
870322000	870431210	900190000	901390000	910129000
870322300	870431290	900211000	901410000	910191000
870322400	870431900	900219000	901420000	910199000
870323000	870510000	900220000	901480000	910211000
870323120	870590200	900290000	901490000	910212000
870323130	870590900	900311000	901590000	910219000
870323140	870600200	900319000	901600190	910221000
870323190	870600900	900390900	901600900	910229000
870323210	870710000	900410000	901710000	910291000
870323220	870790900	900490000	901790000	910299000
870323290	870810000	900510000	901831100	910310000
870323310	870821000	900580100	901910100	910390000
870323320	870829000	900580900	902300000	910400000
870323390	870831000	900590100	902511000	910511000
870324000	870839000	900590900	902519900	910519000
870324200	870840000	900610000	902580900	910521000
870324900	870850000	900620000	902590900	910529000
870330000	870860000	900630000	902610100	910591000
870331000	870870000	900640000	902610900	910599000
870331200	870880000	900651000	902620100	910610000
870331300	870891000	900652000	902620900	910620000
870331400	870892000	900653000	902680100	910690000
870332000	870893000	900659000	902680900	910700100
870332120	870894000	900661000	902690100	910700900
870332130	870899200	900662000	902690900	910811000
870332140	870899400	900669000	902740900	910812000
870332190	870899900	900691000	902750900	910819000
870332210	870990000	900699000	902780900	910820000
870332220	871110900	900711000	902790190	910891000
870332290	871120900	900719000	902790990	910899000
870333000	871130900	900720100	902810000	910911000
870333120	871140900	900720900	902820000	910919000
870333190	871150900	900791000	902830000	910990000
870333210	871190900	900792000	902890000	911011000
870333220	871200000	900810000	902910190	911012000
870333290	871411000	900820000	902910900	911019000
870390000	871419000	900830000	902920190	911090000
870390200	871420000	900840000	902920900	911110000
870390300	871491000	900890000	902990000	911120000
870390400	871492000	900911000	903083900	911180000

911190000	950100000	950800000	970500900
911210000	950210000	960110000	970600000
911280000	950291000	960190100	
911290000	950299000	960190900	
911310100	950310000	960200200	
911310900	950320000	960200900	
911320000	950330000	960310000	
911390000	950341000	960321000	
911410000	950349000	960329000	
911420000	950350000	960330000	
911430000	960360000	960340000	
911440000	950370000	960350000	
911490000	950380000	960390100	
920110000	950390000	960390900	
920120000	950410000	960400000	
920190000	950420100	960500000	
920210000	950420900	960810900	
920290000	950430000	960820000	
920300000	950440000	960831000	
920410000	950490000	960839000	
920420000	950510000	960840000	
920510000	950590000	960850000	
920590000	950611000	960860000	
920600000	950612000	960891000	
920710000	950619000	960899900	
920790000	950621000	960910900	
920810000	950629000	960920000	
920890000	950631000	960990000	
920910000	950632000	961000000	
920920000	950639000	961100000	
920930000	950640000	961210000	
920991000	950651000	961220000	
920992000	950659000	961310000	
920993000	950661000	961320000	
920994000	950662000	961330000	
920999000	950669000	961380000	
930100000	950670000	961390000	
930200000	950691000	961420000	
930310000	950699000	961490000	
930320000	950710000	961511000	
930330000	950720000	961519000	
930390000	950730000	961590000	
930400000	950790000	961620000	
930510000		961700000	
930521000		961800000	
930529000		970110000	
930590000		970190000	
930610000		970200000	
930621900		970300000	
930629000		970400000	
930630900			
930690000			
930700000			
940110000			

ALLEGATO IV**ELENCO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITA'
DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 5**

210320000	610319000	620590000	640230000	940560000
220300000	610321000	620610000	640291000	940591000
220300100	610322000	620640000	640299000	940592000
220300200	610323000	620690000	640510000	940599000
220300900	610329000	620711000	640520000	940600190
220500000	610339000	620719000	640590000	940600200
220510000	610349000	620722000	640610000	940600300
220590000	610412000	620729000	640620000	940600900
240200000	610413000	620792000	640691000	
240210000	610423000	620799000	640699100	
240220000	610402900	620811000	640699200	
240290000	610431000	620819000	640699910	
240290200	610439000	620821000	640699990	
240300000	610444000	620822000	ex 870310000*	
240310000	610449000	620829000	ex 870321000*	
240390000	610459000	620891000	ex 870322000*	
240391000	610461000	620892000	ex 870323000*	
240399000	610469000	620899000	ex 870324000*	
240399200	610610000	620910000	ex 870331000*	
240399300	610811000	620990000	ex 870332000*	
240399900	610819000	621010000	ex 870333000*	
570100000	610829000	621040000	ex 870339000*	
570110000	610832000	621050000	940120000	
570190000	610839000	621111000	940130000	
570200000	610899000	621112000	940140000	
570210000	611090000	621120000	940150000	
570220000	611190000	621131000	940161000	
570230000	611220000	621133000	940169000	
570231000	611231000	621139000	940171000	
570239000	611239000	621141000	940179000	
570240000	611241000	621143000	940180000	
570241000	611249000	621149000	940190000	
570249000	611300000	621220000	940210100	
570250000	611410000	621230000	940310000	
570251000	611490000	621290000	940320000	
570259000	611599900	621310000	940330000	
570290000	611610000	621320000	940340000	
570291000	611691000	621390000	940350000	
570299000	611692000	621600000	940360000	
570300000	611693000	621710900	940370000	
570310000	611699000	621790000	940380000	
570390000	611710000	630900000	940390000	
570400000	611720000	630900100	940410000	
570410000	611780000	630900900	940421000	
570500000	611790000	640110000	940429000	
610110000	620113000	640191000	940430000	
610190000	620119000	640192000	940490000	
610210000	620199000	640199000	940510000	
610230000	620219000	640212000	940520000	
610290000	620291000	640219000	940530000	
610312000	620299000	640220000	940540900	
			940550900	

* Used vehicles defined as vehicles with more than 6 months after registration and having run at least 6 000 KM.

ALLEGATO V

**ELENCO DELLE RISERVE COMUNITARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1,
LETTERA b).**

Settore minerario

In alcuni Stati membri può essere necessaria una concessione per consentire a società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.

Pesca

Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri della Comunità e il loro utilizzo sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio comunitario.

Acquisto di beni immobili

In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili è soggetto a restrizioni.

Servizi audiovisivi, compresa la radio

Il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, può essere riservato a impianti audiovisivi che rispondano a determinati criteri di origine.

Servizi di telecomunicazione, compresi i servizi mobili e satellitari

Servizi riservati.

In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per le infrastrutture e i servizi complementari è soggetto a restrizioni.

Agricoltura

Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie che intendono intraprendere attività agricole. L'acquisto di vigneti da parte di società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie è soggetto a notifica o, a seconda dei casi, ad autorizzazione.

Agenzie di stampa

In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è soggetta a restrizioni.

ALLEGATO VI

**RISERVE GIORDANE AL TRATTAMENTO NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 30,
PARAGRAFO 2, LETTERA a)**

Al fine di migliorare le condizioni del trattamento nazionale in tutti i settori, l'elenco delle riserve di cui sopra sarà riesaminato entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

- **Gli investitori non giordani non possono detenere più del 50% di qualsiasi progetto o attività economica nei seguenti settori:**
 - a) **appalti nel settore edilizio;**
 - b) **commercio e servizi commerciali;**
 - c) **settore minerario.**

- Gli investitori non giordani possono acquistare i titoli quotati sul mercato finanziario di Amman in moneta giordana purché i fondi siano trasferiti da una valuta estera convertibile.
- La partecipazione azionaria non giordana a una società per azioni non può superare il 50%, a meno che la percentuale di azioni non giordane risulti superiore al 50% al momento di chiudere la sottoscrizione, nel qual caso il massimale per la partecipazione non giordana equivale alla percentuale in questione.
- L'importo minimo degli investimenti non giordani in qualsiasi progetto è pari a 100 000 JOD (centomila dinari giordani), fatta eccezione per gli investimenti sul mercato finanziario di Amman, dove l'investimento minimo è di 1 000 JOD (mille dinari giordani).

Per l'acquisto, la vendita o l'affitto di beni immobili da parte di non giordani occorre l'approvazione preventiva del Consiglio dei ministri.

ALLEGATO VII

**PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE
DI CUI ALL'ARTICOLO 56**

1. Entro il termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, la Giordania aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali in materia di diritti di proprietà:
 - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 1971);
 - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
 - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Atto di Ginevra del 1977, emendato nel 1979);
 - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
 - Protocollo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
 - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
 - Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra del 1991).

2. Entro il settimo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Giordania aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali:
 - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
 3. La Giordania si impegna ad assicurare un'adeguata ed efficace protezione dei brevetti per i prodotti chimici e farmaceutici, a norma degli articoli 27-34 dell'accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, entro il termine del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo o, se precedente, dalla sua adesione all'OMC.
 4. Il Consiglio di associazione può decidere che i paragrafi 1, 2 e 3 si applichino ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.
 5. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979).
-

ELENCO DEI PROTOCOLLI

- PROTOCOLLO n. 1** relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania
- PROTOCOLLO n. 2** relativo al regime applicabile all'importazione nella Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità
- PROTOCOLLO n. 3** relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa
- PROTOCOLLO n. 4** sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

PROTOCOLLO N. 1
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE
ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI
PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA GIORDANIA

1. I prodotti figuranti in allegato originari della Giordania sono ammessi all'importazione nella Comunità, alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. a) I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A.

b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale *ad valorem* e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna A e nella colonna C si applicano soltanto al dazio doganale *ad valorem*.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna B. Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, si applicano i dazi della tariffa doganale comune integralmente o ridotti come indicato nella colonna C.
4. Per alcuni prodotti indicati nel paragrafo 3 e nella colonna D, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo i contingenti tariffari sono aumentati sulla base di quattro aumenti annuali equivalenti, ciascuno dei quali corrispondente al 3% di tali quantitativi.
5. Per alcuni prodotti indicati nella colonna D, la Comunità può fissare dei quantitativi di riferimento se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati di uno o più prodotti rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se il volume delle importazioni di uno di tali prodotti supera il quantitativo di riferimento, la Comunità può assoggettare il prodotto in questione a un contingente tariffario di volume pari al quantitativo di riferimento. Ai quantitativi importati in eccesso al contingente, si applica il dazio doganale, a seconda del prodotto in questione, integralmente o ridotto, secondo quanto indicato nella colonna C.

ALLEGATO

	A	B	C	D
Codice NC (¹)	Designazione delle merci (²)	Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario Volume t	Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro
ex 0408 90 33	Formaggi di pecora	100	100	
ex 0408 90 50				
0801 10	Burbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo	100		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5
0802 40	Rosari, anche innestati	100	100	
0803 10	Fiori recisi, freschi	100	100	Nel rispetto delle condizioni convenute nello scambio di lettere
ex 0701 90 51	Petate di primizie, dal 1° gennaio al 31 marzo	100	1 000	
0702 00 15	Pomodori, dal 1° dicembre al 31 marzo	100		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5
ex 0702 00 45				
0702 00 50				
ex 0703 10	Cipolle, dal 1° febbraio al 30 aprile	100		
ex 0703 20 00	Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio	100		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5
0705 11 05	Latrighe a cappuccio, dal 1° novembre al 31 marzo	100	200	
ex 0705 11 10				
ex 0705 11 80				
ex 0706 10 00	Carote, dal 1° gennaio al 31 marzo	100		

(¹) La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali ad valorem, fatta eccezione per quelli applicabili nell'ambito dei contingenti tariffari erga omnes. Per i prodotti corrispondenti ai codici 0406 9033 e 0406 90 50, la riduzione si applica al dazio specifico.

(²) Codici NC corrispondenti al Reg. 1734/96, L. 238 del 19.9.1996.

(³) Fatto salvo le norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci dev'essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, al fine del presente allegato, dai codici NC. Ove sono indicate voci "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	A	B	C	D
Codice NC (¹)	Riduzione del dazio doganale NPF (¹)	Contingento tariffario Volume t	Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro	Disposizioni specifiche
0707 00 10	100			
0707 00 40				
ex 0708 20 20	100		60	Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5
ex 0708 20 95				
ex 0709 20 00	100	100		
ex 0709 30 00	100		60	Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5
ex 0709 40 00	100			
ex 0709 60 10	100		40	Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5
0709 60 99	100			
0709 90 71	100		60	Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5
ex 0709 90 73				
ex 0709 90 79				
ex 0709 90 90	100			
ex 0709 90 90	100			
ex 0709 90 50	100			

(¹) La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali ed valore, fatta eccezione per quelli applicabili nell'ambito dei contingenti tariffari erga omnes. Per i prodotti corrispondenti ai codici 0406 9033 e 0406 90 50, la riduzione si applica al dazio specifico.

(²) Codici NC corrispondenti al Reg. 1734/96, L. 238 del 19.9.1996.

(³) Fatto salvo le norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci dev'essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dai codici NC. Ove sono indicate voci "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	A		B	C		D
Codice NC (1)	Designazione delle merci (2)	Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario Volume t	Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro	Disposizioni specifiche	
ex 0710 80 95	Altre	100				
0710 80 59	Altri pimentini del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta"	100				
ex 0713	Legumi da granella secchi, diversi da quelli destinati alla semina	100		80		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5
0804 10	Datteri	100				
ex 0804 20	Fichi, dal 20 maggio al 1° settembre	40				
ex 0804 50 00	Manghi e guaiava	40				
ex 0805 10	Arence, fresche	100		60		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5
ex 0805 20	Mandorle, freschi	100	1 000	60		
ex 0805 30	Limoni, freschi	100	1 000	40		
0805 40	Pompelmi	100		80		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5
ex 0806 10 29	Uve da tavola, fresche, dal 1° febbraio all'1 luglio	100				Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5
ex 0807 10 00	Meloni di peso inferiore a 600 g, dal 1° novembre al 31 maggio	100				Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 5
ex 0807 11 00	Cocomeri, freschi, dal 1° aprile al 15 giugno	100				
ex 0810 10 05	Fragole, dal 1° gennaio al 31 marzo	100	100			
ex 0810 90 85	Melagrani, dal 1° agosto al 30 settembre	100				
0814 00 00	Scorie di agrumi o di meloni	100				

(1) La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali ad valorem, fatta eccezione per quelli applicabili nell'ambito dei contingenti tariffari organici. Per i prodotti corrispondenti ai codici 0408 9033 e 0408 90 50, la riduzione si applica al dazio specifico.

(2) Codici NC corrispondenti al Reg. 1734/98, L. 238 del 19.9.1996.

(3) Fatto salvo le norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci dev'essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, al fine del presente allegato, dai codici NC. Ove sono indicate voci "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice NC (¹)	Designazione delle merci (²)	Riduzione del dazio doganale NPF (³)	Contingente tariffario Volume 1	Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario attuale o futuro	Disposizioni specifiche
0904 20 39	Pimentil del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", non tritati né polverizzati, altri	100			
2001 except 2001 90 50, 2001 90 30, 2001 90 40 and 2001 90 60	Preparazioni di ortaggi e legumi	100	1 000		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
2004 except 2004 10 91 and 2004 90 10					
2005 except 2005 60, 2005 20 10 and 2005 80 00					
2007	Preparazioni di frutta	100	1 000		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
2008 except 2008 11 10, 2008 91 00, 2008 40, 2008 70, 2008 99 85 and 2008 99 91					
2009 except 2009 11, 2009 19, 2009 20 and 2009 30					
2002 90 31	Concentrato di pomodoro	100	4 000		Soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99					Il contingente tariffario si riferisce ad un tenore di sostanza secca del 28-30%; per la sua gestione, si utilizzeranno i coefficienti di cui all'allegato V, I, del regolamento 1709/84

(¹) La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali ad valorem, fatta eccezione per quelli applicabili nell'ambito del contingente tariffario omnia. Per i prodotti corrispondenti ai codici 0406 9033 e 0406 90 50, la riduzione si applica al dazio specifico.

(²) Codici NC corrispondenti al Reg. 1734/96, L. 238 del 19.9.1996.

(³) Fatto salvo la norma per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci dev'essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dai codici NC. Ove sono indicate voci "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

**PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE
ALL'IMPORTAZIONE IN GIORDANIA
DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ**

1. I prodotti figuranti in allegato originari della Comunità sono ammessi all'importazione in Giordania alle condizioni specificate in appresso e in allegato.
2. I dazi all'importazione e gli oneri di effetto equivalente non possono essere superiori a quelli indicati nella colonna A.

ALLEGATO**A**

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota di dazio o dazio specifico
0102 10	Animali vivi della specie bovina - riproduttori di razza pura	10 JD/capo
0102 90	Altri animali bovini della specie bovina	10 JD/capo
0201 20	Carni di animali della specie bovina, fresche, non disossate	5
0201 30	Carni di animali della specie bovina, fresche, disossate	5
0202 30	Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate	5
0405 00	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	5
0406 30	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	20
0701 10	Patate fresche, da semina	5
0713 10	Piselli secchi	10
0713 50	Fave secche	5
1001 10	Frumento (grano) duro	0
1001 90	Altro frumento	0
1003 00	Orzo	5
1005 90	Granturco, non destinato alla semina	5
1006 30	Riso semilavorato o lavorato	5
1101 00	Farina di frumento o di frumento segalato	0
1103 11 10	Semole e semolini di frumento duro	15
1103 13	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets di granturco	10
1107 10	Malto non torrefatto	10
2005 70	Olive conservate	40
2008 70	Pesche preparate o conservate	40
2301 10	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carni/frattaglie	5
2301 20	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci e di invertebrati acquatici	5
2304 00	Panelli/residui dell'estrazione dell'olio di soia	5
2309 90	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti	10

PROTOCOLLO N. 3
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI
"PRODOTTI ORIGINARI"
E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Definizioni

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

- Articolo 2 Requisiti generali
- Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine
- Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti
- Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
- Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
- Articolo 7 Unità da prendere in considerazione
- Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
- Articolo 9 Assortimenti
- Articolo 10 Elementi neutri

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

- Articolo 11 Principio della territorialità
- Articolo 12 Trasporto diretto
- Articolo 13 Esposizioni

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

- Articolo 14 **Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi**

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

- Articolo 15 **Requisiti generali**
- Articolo 16 **Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1**
- Articolo 17 **Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1**
- Articolo 18 **Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1**
- Articolo 19 **Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza**
- Articolo 20 **Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura**
- Articolo 21 **Esportatore autorizzato**
- Articolo 22 **Validità della prova dell'origine**
- Articolo 23 **Presentazione della prova dell'origine**
- Articolo 24 **Importazioni con spedizioni scaglionate**
- Articolo 25 **Esonero dalla prova dell'origine**
- Articolo 26 **Documenti giustificativi**
- Articolo 27 **Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**
- Articolo 28 **Discordanze ed errori formali**
- Articolo 29 **Importi espressi in ECU**

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 30 Assistenza reciproca
- Articolo 31 Controllo delle prove dell'origine
- Articolo 32 Risoluzione delle controversie
- Articolo 33 Sanzioni
- Articolo 34 Zone franche

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

- Articolo 35 Applicazione del protocollo
- Articolo 36 Condizioni particolari

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 37 Modifiche del protocollo
- Articolo 38 Esecuzione del protocollo
- Articolo 39 Merci in transito o in deposito

ALLEGATI

- Allegato I: Note introduttive
- Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di cui devono essere oggetto i materiali non originari per conferire un carattere originario al prodotto finito
- Allegato III: Certificato di circolazione EUR.1
- Allegato IV: Dichiarazione su fattura

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato in base all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Giordania - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Giordania;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito a norma, mutatis mutandis, della lettera g);
- i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2

Requisiti generali

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità a norma dell'articolo 4 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Giordania:

a) i prodotti interamente ottenuti in Giordania a norma dell'articolo 4 del presente protocollo;

- b) i prodotti ottenuti in Giordania in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Giordania di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Giordania si considerano materiali originari della Giordania anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1 del presente protocollo.
2. I materiali originari della Giordania incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1 del presente protocollo.

ARTICOLO 4

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Giordania:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e della Giordania, con le loro navi;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
 - h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Giordania,
 - b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Giordania,
 - c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Giordania, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Giordania e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
 - d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Giordania;
 - e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri della Comunità o della Giordania.

ARTICOLO 5**Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati**

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. Si applicano i paragrafi 1 e 2, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

ARTICOLO 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
- ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Giordania;
- f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Giordania su quel prodotto.

ARTICOLO 7

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualevolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 9**Assortimenti**

Gli assortimenti, definiti in base alla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 10**Elementi neutri**

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 11

Principio della territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Giordania.
2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Giordania verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
 - a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
 - b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

ARTICOLO 12**Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la Giordania. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantire la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Giordania.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure**
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:**
 - i) una descrizione esatta dei prodotti,**

- ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 13

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Giordania beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Giordania nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Giordania;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata in base alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

ARTICOLO 14

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o della Giordania per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine in base alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Giordania, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Giordania ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 8, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e possono essere rivedute di comune accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 15

Requisiti generali

1. I prodotti originari della Comunità importati in Giordania e i prodotti originari della Giordania importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

- a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure
- b) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentire l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

ARTICOLO 16

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e in base alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o della Giordania se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Giordania o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

ARTICOLO 17

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI",
"RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI",
"ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE",
"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "ESPEDIDO A POSTERIORI",
"EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",
"UFTÄRDAT I EFTERHAND", "الصادرة بأثر رجعي".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

ARTICOLO 18

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ",
"DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "نسخة".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

ARTICOLO 19

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Giordania, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Giordania. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

ARTICOLO 20

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 21, oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 ECU.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Giordania e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e in base alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

ARTICOLO 21

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

ARTICOLO 22**Validità della prova dell'origine**

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

ARTICOLO 23**Presentazione della prova dell'origine**

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

ARTICOLO 24**Importazioni con spedizioni scaglionate**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o ai capi nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 25**Esonero dalla prova dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 ECU se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 26

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Giordania e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Giordania, dove tali documenti sono utilizzati secondo il diritto interno;

- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Giordania, rilasciati o compilati nella Comunità o in Giordania, dove tali documenti sono utilizzati secondo il diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Giordania a norma del presente protocollo.

ARTICOLO 27

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

ARTICOLO 28

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene debitamente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

ARTICOLO 29

Importi espressi in ECU

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione delle Comunità europee.
2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ECU al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1996.

4. Gli importi espressi in ECU e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e della Giordania sono riveduti dal comitato d'associazione su richiesta della Comunità o della Giordania. Nel procedere a detta revisione, il comitato d'associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ECU.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 30

Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e della Giordania si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Giordania si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

ARTICOLO 31

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o della Giordania, e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

ARTICOLO 32

Risoluzione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile risolvere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo sono sottoposte al comitato d'associazione.

La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

ARTICOLO 33

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

ARTICOLO 34

Zone franche

1. La Comunità e la Giordania adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Giordania importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 35

Applicazione del protocollo

1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari della Giordania importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Giordania riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, con gli opportuni adattamenti, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 36.

ARTICOLO 36**Condizioni particolari**

1. **Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 12, si considerano:**

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) **i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;**

b) **i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione**

i) **che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure**

ii) **che tali prodotti siano originari della Giordania o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.**

2) prodotti originari della Giordania:

a) **i prodotti interamente ottenuti in Giordania;**

b) i prodotti ottenuti in Giordania nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Giordania" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37

Modifiche del protocollo

Il comitato d'associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 38

Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Giordania adottano, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 39

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o della Giordania oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO I**NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II****Nota 1:**

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo.

Nota 2:

- 2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

- 2.3 Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

- 3.1 Le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Giordania.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

- Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
- 3.2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

- 3.5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

- 4.1 Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.

- 4.3 Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:

- 5.1 Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;

- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tuffed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si può quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10 per cento del peso del materiale tessile del tappeto. Perciò, il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purché siano rispettati i limiti di peso.

- 5.3 . Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.
- 5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6:

- 6.1 Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessuti.

6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

7.1 I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

7.2 I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- ij) isomerizzazione;
- k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
 - n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
- 7.3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
-

ALLEGATO II

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI
I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO
TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO**

I prodotti indicati nell'elenco possono non essere contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 4 0403	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui tutti i materiali del Capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex: Capitolo 5 ex 0502	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 9 0901 0902 ex 0910	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione Tè, anche aromatizzato Miscugli di spezie	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 11 ex 1106	Prodotti della macerazione; malto, amidi e fecole; inulina, glutine di frumento, esclusi Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi; della voce 0713, sgranati	Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	<p>Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati - altri 	<p>Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 15 1501	<p>Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:</p> <p>Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grassi di ossa o grassi di cascami - altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207</p>	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: - grassi di ossa o grassi di cascami - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - frazioni solide - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - frazioni solide, - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni: - oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticicica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
1516	<ul style="list-style-type: none"> - frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba - altri <p>Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati</p>	<p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 17 ex 1701 1702	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, sucedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: - - maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 1703	<ul style="list-style-type: none"> - altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti - altri <p>Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
1704	<p>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: <ul style="list-style-type: none"> - estratti di malto 	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
1902	<ul style="list-style-type: none"> - altri <p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenenti, in peso, 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti</p>

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
1903	<ul style="list-style-type: none"> - contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi <p>Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti 	
1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto la voce 1806; - in cui i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti; - in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex Capitolo 20 ex 2001 ex 2004 e ex 2005	Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta ed altre parti di piante, esclusi Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	<ul style="list-style-type: none"> - Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole - Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco 	<p>Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
2009	<p>- altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate</p> <p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate, di cicoria torrefatta e di altri succedanei del caffè	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta 	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: <ul style="list-style-type: none"> - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti - Farina di senapa e senapa preparata 	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	

Vóce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3)	(4)
ex 2104 2106	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari 	
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80%; acqueviti, liquori e altre bevande spiritose	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208; - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume 	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 23	Residui e cascami dell'industria alimentare; alimenti preparati per animali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso	Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto	
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3%	Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	

Vóce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: - i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari; - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco fabbricati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 27 ex 2707 ex 2709	<p>Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:</p> <p>Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65% del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili</p> <p>Oli greggi di minerali bituminosi</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)</p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi</p>	

(1) I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1) I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1) I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

(2) I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1. e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1) I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1. e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 29 ex 2901	Prodotti chimici organici, esclusi: Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1. e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xilene, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)</p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1. e 7.3.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
2915 ex 2932	<p>Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p> <p>- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p> <p>- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> - Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto - altri: - Sangue umano - Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero - Emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero - altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
3003 e 3004	<p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 - altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: <ul style="list-style-type: none">- nitrato di sodio- calciocianammide- solfato di potassio- solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none">- tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto;- il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (1)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (1) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
3404	<p>Cere artificiali e cere preparate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici - altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, - i materiali della voce 3404 	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 3507	- altri Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
3701	<p>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori</p> <ul style="list-style-type: none"> - pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori - altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3202. Tuttavia i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
3702 3704	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38 ex 3801	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi: - grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 3803	- grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30%, in peso, di grafite e di oli minerali Tallol raffinato	Fabbricazione in cui il valore di tutti il materiale della voce 3403 non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti-originari (3) (4)	
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: - additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari. (3) (4)	
3812	- altri Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
3823	<p>Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: - Alcoli grassi industriali 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi gli altri materiali della voce 3823</p>
3824	<p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove</p>		

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
	<p>- i seguenti prodotti della presente voce:</p> <p>leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali</p> <p>acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>sorbitolo diverso da quello della voce 2905</p> <p>solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio e d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali</p> <p>scambiatori di ioni</p> <p>composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</p> <p>ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
da 3901a 3915	acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante acidi solfonafrenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri oli di flemma e di Dippel miscela di sali aventi differenti anioni paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto - altri Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 3907	- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾	

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
3912 da 3916 a 3921	<ul style="list-style-type: none"> - Poliestere Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 e ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie 	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa posizione del prodotto non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 3916 e ex 3917	<p>- altri</p> <p>-- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero</p> <p>-- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	<p>Profilati e tubi</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 3920	<ul style="list-style-type: none"> - Fogli e pellicole di ionomeri - Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene 	<p>Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (1)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 40	Gomma e lavori in gomma, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmittometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

Vóce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3)	 (4)
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	<p>Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma</p> <ul style="list-style-type: none"> - coperture rigenerate, piene o semipiene, in gomma - altri 	<p>Rigenerazione di coperture piene o semipiene usate</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012</p>	
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 41 ex 4102 da 4104 a 4107 4109	Pelli gregge (diverse dalle pellicce) e cuoio, esclusi: Pelli gregge di ovini, senza vello Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Slanatura di pelli di ovini Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	Lavori di cuoio e di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 43 ex 4302 4303	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi: Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: - tavole, croci e manufatti simili - altri Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	
ex Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: - levigato o incollato con giunture a spina - liste e modanature	Levigatura o incollatura, con giunture a spina Fabbricazione di liste e modanature	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno	
	- liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 45 4503	Sughero e lavori di sughero, esclusi: Articoli in sughero naturale	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 48 ex 4811	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi: Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	- il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
4910	<p>Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone - altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911</p>	
ex Capitolo 50 ex 5003	<p>Seta, esclusi:</p> <p>Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Cardatura o pettinatura dei cascami di seta</p>	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali,	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
		<ul style="list-style-type: none">- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura- materiali chimici, o paste tessili, o- carta <p style="text-align: center;">o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
ex Capitolo 51 da 5106 a 5110 da 5111 a 5113	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi: Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali,	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
		<ul style="list-style-type: none">- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,- materiali chimici o paste tessili, o- carta <p style="text-align: center;">o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 52 da 5204 a 5207 da 5208 a 5212	Cotone, esclusi: Filati di cotone Tessuti di cotone: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	Fabbricazione a partire da filati semplici (1) Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali,

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
		<ul style="list-style-type: none"> - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Votè SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 53 da 5306 a 5308 da 5309 a 5311	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: - contenenti fili di gomma	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, - carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti o artificiali	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta 	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: <ul style="list-style-type: none"> - contenenti fili di gomma - altri 	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta o	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali discontinue	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali discontinue	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
		Fabbricazione a partire da (1):	
		- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,	
		- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue: - contenenti fili di gomma - altri	<ul style="list-style-type: none"> - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta 	
		Fabbricazione a partire da filati semplici (1) Fabbricazione a partire da (1): <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta 	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
		<p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
<p>ex Capitolo 56</p> <p>5602</p>	<p>Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:</p> <p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - filati di cocco, - materiali chimici o paste tessili, - materiali per la fabbricazione della carta 	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
	- feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - il filato di polipropilene della voce 5402 - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - materiali chimici o paste tessili	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili - altri 	<p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta 	

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Vocè SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
	di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - i filati di polipropilene della voce 5402, o - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
	- di altri feltri - altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: - elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
5902	<p>Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili - altri 	Fabbricazione a partire da filati	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (1)	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie - altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o materiali chimici o paste tessili o	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: - tessuti a maglia	<p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e siappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
5907	<ul style="list-style-type: none"> - altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili - altri <p>Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali chimici</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
5908	<p>Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reticelle ad incandescenza, impregnate - altri 	<p>Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	
da 5909 a 5911	<p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 	<p>Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310</p>	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
	<p>- tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - i materiali seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - filati di politetrafluoroetilene ⁽²⁾ - filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, - filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, - monofilati di politetrafluoroetilene ⁽²⁾, - filati di fibre tessili sintetiche in poli-p-fenilenteraftalammide, - filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici ⁽²⁾, - monofilamenti di copoliestere di un poliesteri, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, 	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(2) L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
	- altri	<ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili 	
Capitolo 60	Stoffe a maglia	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili 	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: <ul style="list-style-type: none"> - ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta - altri 	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili 	
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(2) Cfr. la nota introduttiva 6.

Vote SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione allà quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	Fabbricazione a partire da filati (1) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	
ex 6210 e ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (1) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		

(1) Cfr. la nota introduttiva 6.

Vóce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2) o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1) Cfr. la nota introduttiva 6.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Vote SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
6217	<p>Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricamati - equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato 	<p>Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p>	

(1) Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
	<ul style="list-style-type: none"> - tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati - altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da filati⁽¹⁾</p>	
<p>ex Capitolo 63</p> <p>da 6301 a 6304</p>	<p>Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:</p> <p>Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in feltro, non tessuti 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da⁽²⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili 	

(1) Cfr. la nota introduttiva 6.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
6305	- altri: - ricamati - altri Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione da filati semplici, grezzi ⁽¹⁾ ⁽²⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	

(1) Cfr. la nota introduttiva 6.

(2) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(3) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
6306	<p>Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non tessuti - altri 	<p>Fabbricazione a partire da (1) (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)</p>	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(2) Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
ex Capitolo 64 6406	Calzature, ghette ed oggetti simili; esclusi: Parti di calzature; soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 65 6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi: Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (1)	

(1) Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (1)	
ex Capitolo 66 6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi: Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1) Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori in amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003 ex 7004 ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito	
ex Capitolo 71 ex 7101	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
ex 7102 ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: - greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	- semilavorati o in polvere Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non deve eccedere il 35% el prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401.	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, grezzo: - Rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
7404	- Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi, grezzo Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio, cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
7801	Piombo greggio: - Piombo raffinato - altri	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 80 8001	Stagno e lavori di stagno, esclusi: Stagno greggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 81	<p>Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie</p> <ul style="list-style-type: none"> - altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie - altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	
ex Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici.	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	...
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	

Vocé SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8215	Cucchiari, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex Capitolo 83 ex 8302 ex 8306	Lavori diversi di metalli comuni esclusi: Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto (1)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica el prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 1998.

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione allà quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da 8403 o 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	<ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali della voce 8431 devono essere utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: - rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8430	<p>altri</p> <p>Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	<p>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, 	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
	- altri	<ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari 	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (4)
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8519	Giradischi, elettrofori, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistratore o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8525	<ul style="list-style-type: none"> - matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi - altri Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non deve eccedere il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; videomonitor e videoproiettori	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: - adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini - altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	<p>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</p> <p>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non deve eccedere il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517:	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</p> <p>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non deve eccedere il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e micro-assiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3)	(4)
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 86 8608	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; esclusi: Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8709	Autocarrelli non muniti di un <u>dispositivo di sollevamento</u> , dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli- trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali <u>utilizzati</u> non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):		

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
	<ul style="list-style-type: none"> - con motore alternativo a pistoni, a combustione interna, a cilindrata: - non superiore ai 50 cm³ - superiore ai 50 cm³ 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 88	Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
Capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90 9001	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi: Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) - (4)	
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
9019	<ul style="list-style-type: none"> - poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera - altri Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 9018</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: - parti ed accessori - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (conta-chilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons), movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non deve eccedere il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: - di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso - altri	- il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 94 ex 9401 ed ex 9403	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi: Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo e loro parti non nominate né comprese altrove	<ul style="list-style-type: none"> - il suo valore non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex Capitolo 95 9503 ex 9506	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimento o sport; loro parti ed accessori, esclusi: Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie Mazze da golf e parti di mazze	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex Capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	

Voce SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (3) (4)	
9612 ex 9613 ex 9614	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica Pipe, comprese le teste di pipe	<p>- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto. <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p> <p>Fabbricazione a partire da sbozzi</p>	
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ALLEGATO III**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1
E RICHIESTA DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1****Istruzioni per la Stampa**

1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Giordania possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla infusa".
 (2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'importazione lo richiedono.

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note al ret	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui tratt	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l., m ³ , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (2) modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A , addì (Firma)	Timbro	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a , addì (Firma)

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a addi</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a addi</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(1) Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

NOTE

- (1) Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata dev essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificat è rilasciato.
- (2) Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere precedut da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spa non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
- (3) Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettem l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

<p>1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)</p>	<p>EUR.1 N. A 000.000</p>	
	<p>Prima di compilare il formulario consultare le note al ret</p>	
<p>3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)</p>	<p>2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui tratt)</p>	
	<p>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</p>	<p>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</p>
<p>6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)</p>	<p>7. Osservazioni</p>	
<p>8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci</p>	<p>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</p>	<p>10. Fatture (indicazione facoltativa)</p>

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti e indicare "alla infusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....
.....
.....
.....

MI IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a , addì

.....

(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO IV**DICHIARAZIONE SU FATTURA**

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin ⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind (2).

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής(2).

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... ⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperä tuotteita ⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

-
- (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
- (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

النص العربي

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم (١)) بإستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من (٢).

..... (٣)

(Luogo e data)

..... (٤)

(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione dev'essere scritto in modo leggibile)

-
- (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
 - (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".
 - (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
 - (4) Cfr. articolo 20, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

**PROTOCOLLO N. 4
SULL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DOGANALE**

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle Parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;
- b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente a tal fine designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente a tal fine designata da una Parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;
- d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

ARTICOLO 2**Ambito di applicazione**

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione e della constatazione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

ARTICOLO 3**Assistenza su richiesta**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su:

- a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre Parti;
- c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca, secondo le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre Parti ;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

ARTICOLO 5

Comunicazione/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, secondo la propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- fornire tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

ARTICOLO 6**Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

- a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
- b) la misura richiesta;
- c) l'oggetto e il motivo della domanda;
- d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente.
2. Le domande di assistenza sono adempiute secondo le disposizioni legislative, regolamentari e gli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:
 - a) possa pregiudicare la sovranità della Giordania o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo; o

- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
 - c) faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero
 - d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie.

2. La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle Parti è equivalente. Le Parti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.

3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. L'uso delle informazioni è inoltre soggetto a qualsiasi restrizione stabilita da detta autorità.

4. Il paragrafo 3 non osta all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito tali informazioni è informata senza indugio di detto uso.

5. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati in base alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

2. Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 13

Applicazione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali della Giordania, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.

2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Complementarità

Fatto salvo l'articolo 10, gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che possono essere conclusi tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Giordania non pregiudicano disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

in prosieguo denominati "Stati membri", e

della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in prosieguo denominate "Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari del REGNO HASCEMITA DELLA GIORDANIA,

in prosieguo denominato "Giordania",

dall'altra,

riuniti a Bruxelles addì 24.11.1997 per la firma dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita della Giordania, dall'altra, in prosieguo denominato "accordo euro-mediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo euro-mediterraneo, i suoi allegati nonché i seguenti protocolli:

PROTOCOLLO n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania

PROTOCOLLO n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità

PROTOCOLLO n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

PROTOCOLLO n. 4 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Giordania, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune sull'articolo 28 dell'accordo

Dichiarazione comune sugli articoli 51 e 52 dell'accordo

Dichiarazione comune sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 56 ed allegato VII)

Dichiarazione comune sull'articolo 62 dell'accordo

Dichiarazione comune sulla cooperazione decentrata

Dichiarazione comune sul titolo VII dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 101 dell'accordo

Dichiarazione comune sui lavoratori

Dichiarazione comune sulla cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale

Dichiarazione comune sulla protezione dei dati

Dichiarazione comune sul Principato di Andorra

Dichiarazione comune sulla Repubblica di San Marino

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Giordania hanno altresì preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente Atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Giordania per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della Tariffa doganale comune.

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 28

Al fine di agevolare la progressiva istituzione di una vasta zona euromediterranea di libero scambio, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes e con le conclusioni della Conferenza di Barcellona, le Parti:

- convengono di istituire il protocollo n. 3 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" per l'applicazione del cumulo diagonale prima della conclusione e dell'entrata in vigore degli accordi di libero scambio tra i paesi mediterranei;
- ribadiscono il loro impegno per l'armonizzazione delle norme di origine in tutta la zona euromediterranea di libero scambio. Il Consiglio di associazione adotta, se del caso, misure per rivedere il protocollo al fine di rispettare tale obiettivo.

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ARTICOLI 51 E 52

Qualora, nel corso della progressiva attuazione dell'accordo, la Giordania dovesse incontrare gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, la Giordania e la Comunità possono tenere consultazioni per definire gli strumenti e le modalità più adeguate per aiutare la Giordania a far fronte a tali difficoltà.

Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale.

**DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE,
INDUSTRIALE E COMMERCIALE
(ARTICOLO 56 ED ALLEGATO VII)**

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul "know-how".

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 62

Le Parti ribadiscono il loro impegno a sostenere il processo di pace in Medio Oriente e la loro convinzione che la pace dovrebbe essere consolidata attraverso la cooperazione regionale. La Comunità è disposta a sostenere progetti di sviluppo comuni presentati dalla Giordania e da altre Parti della regione, fatte salve le pertinenti procedure tecniche e di bilancio della Comunità.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE DECENTRATA

Le Parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner mediterranei.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL TITOLO VII

La Comunità e la Giordania adotteranno le misure adeguate per incoraggiare ed assistere le imprese giordane, fornendo loro assistenza tecnica e finanziaria, al fine di ammodernare le infrastrutture esistenti e di crearne di nuove.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 101

1. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che i "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 101 dell'accordo sono costituiti dai casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:

- nella denuncia dell'accordo non autorizzato dalle norme generali del diritto internazionale;
- nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.

2. Le Parti convengono che le "misure appropriate" di cui all'articolo 101 sono misure adottate secondo il diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti, a norma dell'articolo 101, l'altra Parte può invocare la procedura di risoluzione delle controversie.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI LAVORATORI

Le Parti riaffermano l'importanza che esse annettono all'equo trattamento dei lavoratori stranieri legalmente residenti e occupati sul loro territorio. Gli Stati membri concordano che, qualora la Giordania ne faccia richiesta, ciascuno di essi è disposto a prendere in considerazione il negoziato di accordi reciproci bilaterali relativi alle condizioni di lavoro e ai diritti previdenziali dei lavoratori giordani e degli Stati membri legalmente residenti e occupati nei loro rispettivi territori.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

1. Le Parti convengono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine ciascuna delle Parti conviene di permettere il ritorno dei suoi cittadini illegalmente presenti sul territorio dell'altra Parte a richiesta di quest'ultima e senza altre formalità. Le Parti forniranno inoltre ai loro cittadini adeguati documenti d'identità a tal fine.

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che, ai fini della Comunità, devono essere considerate cittadini degli stessi, in base alla dichiarazione n. 2 relativa al trattato sull'Unione europea.

2. Ciascuna Parte conviene di concludere, a richiesta dell'altra Parte, accordi bilaterali che disciplinino gli obblighi specifici relativi alla cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale, ivi compreso un obbligo di consentire il ritorno dei cittadini di altri Stati e degli apolidi giunti sul territorio di una Parte dall'altra Parte.

3. Il Consiglio di associazione esamina la possibilità di intraprendere sforzi congiunti per prevenire e controllare l'immigrazione illegale.
4. Nell'applicazione della presente dichiarazione comune nessun elemento può essere interpretato nel senso di violare o contravvenire ai rispettivi obblighi di ciascuna delle Parti in base alle norme applicabili in materia di diritti umani.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Le Parti convengono che si garantirà la protezione dei dati in tutti i campi in cui si prevede lo scambio di dati a carattere personale.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. La Giordania accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 3 si applica, con gli opportuni adeguamenti, ai fini della definizione del carattere originario dei suddetti prodotti.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

1. La Giordania accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo 3 si applica, con gli opportuni adattamenti, ai fini della definizione del carattere originario dei suddetti prodotti.

**ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ E LA GIORDANIA
RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ
DI FIORI E BOCCIOLI DI FIORI RECISI, FRESCHI,
DI CUI ALLA SOTTOVOCE 0603 10 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE**

A. Lettera della Comunità

Signor

Tra la Comunità e la Giordania è stato convenuto quanto segue:

Il regime in vigore prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0630 10 della Tariffa doganale comune originari della Giordania, entro il limite di 100 t.

La Giordania si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità deve essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il livello dei prezzi giordano è determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità;
- il livello dei prezzi comunitari è basato sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi giordani;

- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti giordani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- qualora il livello dei prezzi giordano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi giordano pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor _____, l'espressione della mia profonda stima.

Per il
Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera della Giordania

Signor

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

***Tra la Comunità e la Giordania è stato convenuto quanto segue:**

Il regime in vigore prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0630 10 della Tariffa doganale comune originari della Giordania, entro il limite di 100 t.

La Giordania si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- **il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità deve essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;**
- **il livello dei prezzi giordano è determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità;**
- **il livello dei prezzi comunitari è basato sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;**
- **i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi giordani;**

- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti giordani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- qualora il livello dei prezzi giordano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi giordano pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede."

Mi pregio confermarLe che il mio Governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor _____, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo del
Regno Hascemita di Giordania

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette.